SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 5

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 7 gennaio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero dello sviluppo economico

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

Agenzia del territorio

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 2007, n. **252.**

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, in materia di ecobonus per le imprese di autotrasporto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 2-*quater*, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, che demanda al Governo l'adozione di un regolamento per disciplinare le modalità di ripartizione e di erogazione della somma di cui al comma 2-*ter* del medesimo articolo 3, in relazione agli interventi correlati alle finalità specificate nello stesso comma 2-*ter*;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, recante le modalità di ripartizione e di erogazione dei fondi per l'innovazione del sistema dell'autotrasporto merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento dell'intermodalità;

Ravvisata l'opportunità di modificare l'articolo 3, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 205 del 2006, affinché le imprese beneficiarie degli incentivi per l'utilizzo delle vie del mare possano accedere agli incentivi medesimi anche per l'imbarco di veicoli adibiti al trasporto di vetture, ovvero del corrispondente volume di carico, espresso in metri lineari;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 17 settembre 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2007;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205

1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, è sostituito dal seguente:

«1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, alle imprese di autotrasporto, costituite anche in forma di raggruppamenti temporanei o permanenti, o società tra operatori del trasporto che imbarchino su nave destinata prevalentemente al trasporto merci i propri veicoli e cassemobili, o veicoli adibiti al trasporto di vetture, ovvero il corrispondente volume di carico espresso in metri lineari, accompagnati o meno dai relativi autisti, al fine di percorrere le tratte marittime individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con i criteri previsti al comma 6, è concesso un contributo diretto alla compensazione dei costi esterni non sostenuti dal trasporto su strada, relativamente alle tratte marittime individuate.».

Art. 2.

Oneri a carico dello Stato

1. Il presente regolamento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, fermo restando che la misura complessiva dei contributi non può superare le risorse allo scopo autorizzate dall'articolo 3, comma 2-*ter*, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, o da successivi provvedimenti che modifichino le risorse disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIANCHI, *Ministro dei trasporti*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2007
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 325

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'art. 3, commi 2-*ter* e 2-*quater* del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 novembre 2002, n. 275 recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo, è il seguente:

«2-*ter*. Al fine dell'innovazione del sistema dell'autotrasporto di merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento dell'intermodalità, con particolare riferimento alle «autostrade del mare», nonché per lo sviluppo del cabotaggio marittimo e per i processi di ristrutturazione aziendale, per l'innovazione tecnologica e per interventi di miglioramento ambientale, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2006, la spesa di 20 milioni di euro, quale limite di impegno quindicennale a carico dello Stato, nonché la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2002 per le necessità del piano straordinario di attività di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 gennaio 2002, n. 96. Per la realizzazione delle iniziative di sviluppo delle infrastrutture finalizzate al sostegno dell'intermodalità, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2002, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto, per il completamento delle iniziative comprese in contratti d'area che abbiano registrato una percentuale di attuazione superiore al settanta per cento, al netto di eventuali protocolli aggiuntivi, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2003 e di 10 milioni di euro per l'anno 2004 quale contributo al finanziamento per la realizzazione di programmi di dotazione infrastrutturale diportistica delle aree di cui all'art. 52, comma 59, della legge 28 dicembre 20001, n. 448.

2-*quater*. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di ripartizione e di erogazione della somma di cui al comma 2-*ter*, in relazione agli interventi correlati alle finalità di cui al medesimo comma 2-*ter*.».

— Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, così recita:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.».

— Si riporta il testo dell'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, recante «Regolamento recante modalità di ripartizione e di erogazione dei fondi per l'innovazione del sistema dell'autotrasporto merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento delle intermodalità», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 giugno 2006, n. 130, come modificato dal presente decreto:

«Art. 3 *(Contributi). — 1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 2, comma 1, lettera* a)*, alle imprese di autotrasporto, costituite anche in forma di raggruppamenti, temporanei o permanenti, o società tra operatori del trasporto che imbarchino su nave destinata prevalentemente al trasporto merci i propri veicoli e cassemobili, o veicoli adibiti al trasporto di vetture, ovvero il corrispondente volume di carico espresso in metri lineari, accompagnati o meno dai relativi autisti, al fine di percorrere le tratte marittime individuate con decreto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con i criteri previsti al comma 6, è concesso un contributo diretto alla compensazione dei costi esterni non sostenuti dal trasporto su strada, relativamente alle tratte marittime individuate.*

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica, nel triennio successivo a quello di concessione dei contributi, il mantenimento, in termini di viaggi e di tonnellate trasportate, dei volumi di traffico trasferiti sulle tratte marittime interessate dal contributo di cui al comma 1. In caso di diminuzione di detti volumi di traffico, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede al recupero del contributo accordato ai soggetti che non hanno mantenuto l'impegno di cui all'art. 5, comma 2. Il decreto ministeriale di cui al comma 1 stabilisce le modalità operative per l'effettuazione delle verifiche e per l'eventuale recupero del contributo. A tali attività si provvede con le risorse umane e strumentali già in dotazione all'amministrazione stessa.

3. Per ognuna delle tratte marittime, il decreto ministeriale di cui al comma 1 fissa l'importo massimo dei contributo previsto dal comma 1, per ogni viaggio effettuato, tenendo conto della differenza esistente, in ognuna delle medesime tratte, tra i costi esterni originati dal trasporto stradale e quelli del trasporto via mare.

4. L'individuazione dei costi esterni prodotti, su ciascuna tratta interessata dal beneficio, dal trasporto via mare e da quello stradale, in base ai quali è determinata l'entità della compensazione per i costi esterni non pagati dal trasporto stradale, avviene sulla base dell'apposito studio già approvato dalla Commissione europea, al punto 13 della decisione in data 20 aprile 2005 sull'aiuto di Stato n. 496 del 2003. In ogni caso, sono esclusi dal beneficio coloro che, alla fine dell'anno solare, utilizzando la modalità marittima, non abbiano complessivamente effettuato un numero minimo di 80 viaggi su ciascuna tratta. L'importo del contributo non può superare il 20 per cento delle tariffe praticate sulle tratte esistenti e il 30 per cento delle tariffe applicate sulle nuove rotte.

5. Il decreto ministeriale di cui al comma 1 prevede il riconoscimento di un ulteriore contributo alle imprese od aggregazioni imprenditoriali che raggiungano il livello di 1.600 viaggi annui per ciascuna tratta. L'importo globale dei contributi non supera comunque i massimali di cui all'art. 2, comma 3.

6. Le tratte marittime di cui al comma 1 sono individuate con un decreto ministeriale, sulla base dei seguenti criteri:

a) idoneità della tratta marittima a favorire il trasferimento di consistenti quote di traffico dalla modalità stradale a quella marittima;

b) idoneità della tratta marittima a ridurre la congestione stradale sulla rete viaria nazionale;

c) prevedibile miglioramento degli standard ambientali ottenibile a seguito della percorrenza della tratta marittima, in luogo del corrispondente percorso stradale.

7. I benefici sono erogati a condizione che i livelli tariffari si mantengano costanti, in rapporto all'andamento del tasso di inflazione».

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n 205, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 3, comma 2-*ter* del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, si vedano le note alle premesse.

07G0260

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 2007.

Determinazione numerica delle onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» che potranno essere complessivamente conferite nelle ricorrenze del 2 giugno e del 27 dicembre 2008.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana»;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il numero massimo delle onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» che potranno essere complessivamente conferite nelle ricorrenze del 2 giugno e del 27 dicembre 2008 è determinato in 8.000 unità, così ripartito nelle cinque classi:

Cavaliere di Gran Croce - n. 25

Grande Ufficiale - n. 175

Commendatore - n. 900

Ufficiale - n. 1.000

Cavaliere - n. 5.900

La ripartizione, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i vari Ministeri, del numero di onorificenze stabilito dal presente decreto è fissata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458.

Art. 2.

Non sono comprese nel numero di cui all'art. 1 le concessioni previste dal secondo comma dell'art. 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 novembre 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

07A11009

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2007.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2006 con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza determinatosi nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova;

Considerato che nel sopra citato stabilimento Stoppani sono tuttora in corso gli interventi di carattere straordinario ed urgente per la messa in sicurezza e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi ubicati nel medesimo stabilimento;

Considerato, altresì, che permane la necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente dal pericolo di danni derivanti dalla mancata messa in sicurezza dell'enorme massa di rifiuti industriali pericolosi presenti nell'area dello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto;

Vista la nota del 27 novembre 2007, con cui il Commissario delegato ha relazionato in ordine agli interventi posti in essere per il superamento dell'emergenza, rappresentando l'esigenza di proseguire nella realizzazione delle altre attività previste nel programma straordinario all'uopo predisposto;

Tenuto conto della oggettiva necessità, allo stato, di realizzare il citato completamento delle iniziative commissariali in atto in deroga alla normativa ambientale;

Ritenuto pertanto che ricorrono, nella fattispecie in rassegna, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Viste le note del 22 e 31 ottobre 2007 della regione Liguria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 dicembre 2007;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza in relazione

alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2007

Il Presidente: PRODI

08A00076

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2007.

Proroga dello stato d'emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella località di Mestre - Comune di Venezia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 febbraio 2003, con il quale è stato dichiarato, fino al 1° marzo 2004, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella località di Mestre del comune di Venezia, nonché, da ultimo il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2006, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2007, del predetto stato d'emergenza;

Viste le note in data 6 e 29 novembre 2007 con cui il Presidente della Regione Veneto rappresenta la necessità di fruire di un'ulteriore proroga dello stato d'emergenza socio economico ambientale determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella località di Mestre - Comune di Venezia;

Ritenuto quindi necessario disporre un'ulteriore proroga esclusivamente per assicurare il completamento delle iniziative già intraprese per garantire l'attuale contesto derogatorio dell'ordinamento giuridico vigente e di cui agli articoli 2 delle ordinanze di protezione civile n. 3417 del 2005 e n. 3508 del 2006;

Ritenuto pertanto, che ricorrono nella fattispecie i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato d'emergenza;

Vista la nota del 12 dicembre 2007 del Presidente della Regione Veneto;

Vista la nota n. 16215 del 14 dicembre 2007 del Ministro delle infrastrutture;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2007;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per le motivazioni e con le limitazioni degli ambiti derogatori di cui in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella località di Mestre del Comune di Venezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2007

Il Presidente: PRODI

08A00073

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2007.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alle eccezionali precipitazioni che hanno colpito il territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia il giorno 9 settembre 2005.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2005, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali precipitazioni che hanno colpito il territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia il giorno 9 settembre 2005;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che le attività finalizzate al superamento del predetto contesto emergenziale sono tuttora in corso con conseguente necessità di consentire la prosecuzione dell'attività per ulteriori sei mesi in quanto i contributi quindicennali necessari per il completamento del predetto programma, ripartiti con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3534 del 25 luglio 2006, sono confluiti nella disponibilità del Commissario delegato nel corso del mese di ottobre 2007;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la richiesta della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 5 dicembre 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2007;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 30 giugno 2008, lo stato di emergenza nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia colpito da eccezionali precipitazioni il giorno 9 settembre 2005.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2007

Il Presidente: PRODI

08A00074

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2007.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi in conseguenza dell'inquinamento delle aree minerarie dismesse del Sulcis - Iglesiente e del Guspinese della Regione autonoma della Sardegna.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio n. 468 del 18 settembre 2001, attuativo della legge n. 426/1998, recante «Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale» con cui sono state individuate le aree del Sulcis-Iglesiente - Guspinese tra quelle di interesse nazionale ai fini della bonifica dei siti inquinati;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 12 marzo 2003, recante «Perimetrazione del sito di interesse nazionale del Sulcis - Iglesiente - Guspinese;

Vista la proposta della Regione autonoma della Sardegna di perimetrazione delle aree da bonificare nel sito di interesse nazionale Sulcis - Iglesiente - Guspinese, di cui la conferenza decisoria tenutasi presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 6 dicembre 2004;

Considerato che occorre procedere alla tempestiva bonifica del predetto territorio regionale, inquinato a seguito, in particolare, della mancata realizzazione delle necessarie opere di risanamento da parte delle società minerarie;

Ravvisata la necessità di ricorrere, in termini di somma urgenza, a procedure accelerate per il concreto ed indispensabile avvio delle opere di risanamento, tenuto conto della complessità della progettazione degli interventi e delle relative fasi di approvazione;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la nota del 19 settembre 2007 del Presidente della Regione autonoma della Sardegna;

Sentito il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2007;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi in conseguenza dell'inquinamento delle aree minerarie dismesse del Sulcis Iglesiente e del Guspinese della Regione autonoma della Sardegna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2007

Il Presidente: PRODI

08A00075

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2007.

Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione di emergenza nel territorio della provincia di Caserta e zone limitrofe per fronteggiare il rischio sanitario connesso alla elevata diffusione della brucellosi negli allevamenti bufalini. (Ordinanza n. 3634).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2007, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di

Caserta e zone limitrofe per fronteggiare il rischio sanitario connesso alla elevata diffusione della brucellosi negli allevamenti bufalini;

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 marzo 1989, concernente l'obbligo, in tutto il territorio nazionale, delle operazioni di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini da brucellosi;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 27 agosto 1994, n. 651, recante il «Piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini, e successive modificazioni»;

Vista la delibera della Giunta regionale della Campania n. 1497 del 29 settembre 2006, recante «Contributo integrativo regionale per l'abbattimento di animali della specie bufalina infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi enzootica»;

Vista la decisione n. 768/2006 dell'8 giugno 2007, con cui la Commissione UE, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, ha ritenuto compatibile con il mercato comune il contributo integrativo regionale di cui alla citata delibera di Giunta regionale n. 1497/2006;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 14 novembre 2006, recante «Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 14 febbraio 2007, recante «Misure straordinarie di polizia veterinaria integrative di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute 14 novembre 2006;

Vista la legge 27 dicembre 2006 n. 296 ed in particolare l'art. 1, comma 1073, recante l'istituzione del «Fondo per le crisi di mercato»;

Visto il Piano di controllo straordinario per l'eradicazione della brucellosi bufalina in provincia di Caserta, approvato dalla Commissione europea con decisione 2007/561/CE del 2 agosto 2007, elaborato in attuazione del citato art. 1, comma 1073, della legge n. 296/2006;

Vista la Comunicazione della Commissione in merito agli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C319/1 del 27/12/2006;

Vista la delibera della Giunta regionale della Campania n 739 del 6 giugno 2006 recante: «Piani nazionali di eradicazione delle malattie degli animali e definizione dei tempi e delle procedure per l'abbattimento degli animali infetti»;

Visto il rapporto della Commissione europea DG(SANCO)/8204/2006, che, tra l'altro, raccomanda l'adozione di efficaci misure di controllo della brucellosi bufalina nella regione Campania;

Ravvisata l'urgenza di potenziare le misure di lotta contro la brucellosi bufalina ai fini della salvaguardia della sanità animale e della tutela della salute pubblica, considerati i casi di infezione nell'uomo riscontrati nella regione Campania;

Ravvisata la necessità di porre in atto interventi urgenti finalizzati a superare la fase dell'emergenza, anche in considerazione delle implicazioni socio economiche dell'intera filiera bufalina, connesse alla necessità di abbattimento di un numero considerevole di capi risultati infetti, mediante tempestive azioni di sostegno delle aziende zootecniche bufaline presenti sul territorio della provincia di Caserta e zone limitrofe interessate da interventi di abbattimento totale o selettivo di capi bufalini, disposti ed effettuati in conseguenza di riscontri positivi ai test per la brucellosi;

Tenuto conto che le misure previste dalle citate ordinanze del Ministro della salute del 14 novembre 2006 e del 14 febbraio 2007 devono essere supportate da interventi di natura non strettamente sanitaria mediante l'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di emergenza sanitaria e socio-economica ed assicurare l'indispensabile sostegno alle aziende zootecniche bufaline della provincia di Caserta e zone limitrofe, sottoposte ad interventi di abbattimento totale o selettivo di capi bufalini, disposti ed effettuati in conseguenza di riscontrata positività ai test per la brucellosi

Sentito il Ministero della salute;

Sentito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

D'intesa con la regione Campania;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. L'Assessore all'agricoltura ed alle attività produttive della Giunta regionale della Campania onorevole Andrea Cozzolino è nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2007, per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza.

2. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale di due soggetti attuatori nominati su proposta del Ministero della salute, cui vengono affidati specifici settori di intervento sulla base di direttive di volta in volta impartite dal Commissario medesimo.

3. Il Ministro della salute, con proprio decreto, determina il compenso da attribuire ai soggetti attuatori di cui al comma 2, con oneri a carico del medesimo Dicastero, da liquidarsi al termine dello stato di emergenza e previa verifica del raggiungimento degli obiettivi connessi ai compiti affidati. Nell'ipotesi in cui i soggetti attuatori appartengano alla pubblica amministrazione, agli stessi è riconosciuto il solo trattamento di missione.

4. Il Commissario delegato provvede:

a) alla programmazione e al monitoraggio degli interventi di messa in sicurezza mediante l'individuazione di ogni ulteriore misura necessaria a circoscrivere la malattia;

b) al coordinamento dei servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali competenti per territorio, delle strutture sanitarie pubbliche e delle strutture amministrative e tecniche della regione Campania nonché degli enti territorialmente competenti, al fine di garantire la gestione unitaria ed integrata di tutti gli adempimenti connessi alla profilassi e all'eradicazione della brucellosi negli allevamenti bufalini presenti ai sensi dell'Ordinanza del Ministro della salute 14 novembre 2006 e del Piano straordinario per il controllo della brucellosi bufalina in premessa citato;

c) all'emanazione delle ordinanze per l'abbattimento dei capi bufalini nei casi previsti dall'ordinanza del Ministro della salute del 14 novembre 2006;

d) all'adozione di direttive, anche di carattere informativo, che, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza alimentare, forniscano indicazioni per l'utilizzo dei prodotti derivanti dall'allevamento bufalino nonché per l'attuazione di un piano di comunicazione a supporto dell'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza;

e) alla quantificazione dei danni al settore zootecnico derivanti dall'abbattimento totale o selettivo di capi bufalini, disposto ed effettuato in conseguenza di riscontrata positività ai test per la brucellosi e sulla base dell'analisi dei livelli di prevalenza dell'infezione brucellare negli allevamenti bufalini presenti sul territorio della provincia di Caserta e zone limitrofe, fornita dall'Istituto zooprofilattico del mezzogiorno e dal Centro nazionale di referenza delle brucellosi;

f) alla corresponsione degli indennizzi di cui all'art. 3.

5. Il Commissario delegato promuove altresì:

a) l'adozione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ove ricorrano accertate condizioni di crisi socio economiche dell'intera filiera bufalina, interventi per il ricorso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale previsti dalla legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) l'adozione da parte delle competenti autorità, ed ove ne ricorrano i presupposti, dei provvedimenti di sospensione, riduzione e/o rinvio dei contributi previdenziali e delle rate dei mutui agrari o crediti connessi comunque allo svolgimento dell'attività agricola.

Art. 2.

1. Al fine di garantire il necessario supporto giuridico amministrativo e tecnico alle attività da porre in essere per il superamento dell'emergenza il Commissario delegato istituisce un'unità operativa composta fino ad un massimo di 20 unità, costituita da personale, in posizione di comando, proveniente:

- dall'Assessorato all'agricoltura ed alle attività produttive della regione Campania;

- dall'Assessorato alla sanità della regione Campania;

- dall'Assessorato all'ambiente, ciclo integrato delle acque, difesa del suolo, parchi e riserve naturali, protezione civile della regione Campania;

- dall'Istituto Zooprofilattico sperimentale del mezzogiorno;

- dall'Agenzia regionale di protezione ambientale della regione Campania e dagli Enti strumentali regionali.

2. Il Commissario delegato, con successivo provvedimento definisce il compenso per il lavoro straordinario da riconoscere al personale di cui al comma 1 nel limite massimo di 50 ore mensili pro-capite, ovvero un'indennità mensile pari al 30% dell'indennità mensile di posizione in godimento per il personale dirigenziale.

3. Gli oneri conseguenti all'impiego del personale di cui al comma 2 sono posti, in deroga alla normativa vigente, a carico delle Amministrazioni di appartenenza.

4. Il Commissario delegato si avvale altresì della collaborazione dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del mezzogiorno, del Centro di referenza nazionale per le brucellosi presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, dell'Agenzia nazionale per l'ambiente e per i servizi tecnici, nonché, per le attività di controllo, dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, del Comando carabinieri per la tutela della salute, del Comando carabinieri politiche agricole e del Corpo forestale dello Stato.

Art. 3.

1. Il Commissario delegato, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato in agricoltura, a favore dei titolari delle aziende zootecniche bufaline presenti sul territorio della provincia di Caserta, così come indicato dal Piano straordinario, regolarmente iscritte nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica, i cui capi siano stati abbattuti in conseguenza di riscontrata positività ai test per la brucellosi ed in conformità alle disposizioni vigenti e nei limiti delle risorse di cui all'art. 7, è autorizzato ad erogare:

a) entro novanta giorni dall'acquisizione del diritto del beneficiario, gli indennizzi previsti dalla legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modifiche ed integrazioni, riconosciuti agli aventi diritto per gli abbattimenti disposti ed effettuati in attuazione dell'ordinanza del Ministro della salute del 14 novembre 2006, ed al netto dei proventi derivanti dalla vendita della carne. A tale fine il Commissario delegato, in

deroga alle vigenti disposizioni, si avvale delle pertinenti risorse finanziarie del Fondo sanitario nazionale trasferite dalla regione alle ASL competenti per territorio;

b) un ulteriore indennizzo considerando il valore di mercato alla data di emanazione della presente ordinanza, desunto dal Bollettino ISMEA, al netto di indennizzi percepiti ai sensi della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei proventi derivanti dalla vendita della carne. L'erogazione dell'indennizzo è subordinata alla effettiva ricostituzione del patrimonio zootecnico aziendale;

c) gli indennizzi per la perdita di reddito dovuta ad obblighi di quarantena e difficoltà di ripopolamento. Gli importi sono quantificati in misura delle unità bovine adulte (UBA) abbattute ed è corrisposto per un periodo massimo di dodici mesi. L'erogazione dell'indennizzo è subordinata alla effettiva ricostituzione del patrimonio zootecnico aziendale.

2. Gli indennizzi di cui al comma 1, lettera *c)*, sono determinati sulla base dell'ultima indagine ISMEA 2006 «analisi del costo e della redditività della produzione di latte di bufala».

Art. 4.

1. Il Commissario delegato, per le finalità connesse al superamento della situazione di emergenza in rassegna, provvede ad assicurare:

a) la verifica costante da parte dell'Autorità sanitaria competente della corretta iscrizione alla Banca Dati nazionale di tutte le aziende e tutti i capi bufalini con indicazione dello stato sanitario e relativi aggiornamenti;

b) l'identificazione elettronica di tutto il patrimonio bufalino.

2. Il Commissario delegato verifica:

a) dai sensi delle disposizioni sanitarie vigenti, la regolarità del trasporto degli animali infetti destinati all'abbattimento verso il macello e delle carcasse non destinate al consumo umano verso stabilimenti di trattamento o distruzione;

b) l'adozione da parte degli allevamenti infetti delle ordinarie procedure di disinfezione, così come previste dalla vigente normativa, svolte sotto il controllo ed a cura delle competenti Autorità sanitarie;

Art. 5.

1. Per le finalità di supporto derivanti dall'attuazione della presente ordinanza, nonché per l'esecuzione delle azioni di informazione atte ad elevare le conoscenze degli allevatori in merito alle corrette pratiche aziendali per la prevenzione ed il controllo delle infezioni brucellari, l'Istituto zooprofilattico sperimentale del mezzogiorno è autorizzato a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato secondo le forme contrattuali previste dalla legge con personale medico veterinario, sanitario, tecnico ed amministrativo nel limite massimo di 20 unità.

Art. 6.

1. Per l'attuazione della presente ordinanza il Commissario delegato è autorizzato, ove ritenuto indispensabile, e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle seguenti disposizioni normative:

- legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificata dalla legge n. 15 del 2005, articoli 7, 8, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 16 e 17;

- regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, articoli 3, 5 e 6 comma 2, articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36;

- regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, articoli 37, 40, 41 e 42;

Art. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pari complessivamente a € 37.000.000,00, si provvede:

a) quanto a € 7.000.000 mediante gli stanziamenti della legge n. 615/1964;

b) quanto a € 10.000.000 mediante il contributo complementare della regione Campania riconosciuto dalla Commissione europea con l'aiuto n. 768/2006;

c) quanto a € 20.000.000 mediante lo stanziamento di cui alla legge 2 giugno 1988 n. 218.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della salute, provvede al trasferimento delle risorse di cui alla legge n. 218/1988 di cui al comma 1 con una anticipazione del 50% della somma prevista per il primo anno. L'erogazione delle quote successive, ove necessarie, da parte del Ministero della salute è subordinata all'attuazione delle prescrizioni previste dall'ordinanza ministeriale 14 novembre 2006 e dal Piano straordinario approvato con decisione 2007/561/CE.

3. Il contributo integrativo previsto dal fondo a destinazione vincolata di cui alla legge n. 218/88 non può eccedere il valore complessivo di cui al precedente onere, pari ad € 15.000.000 per il primo anno ad € 5.000.000 per il secondo anno. Tali risorse non sono cumulabili nel corso degli anni.

4. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera *c)*, si provvede con un primo stanziamento della regione Campania pari ad € 4.600.000,00 euro a valere sulla Linea 2 del Piano di azione per lo sviluppo economico regionale (PASER), in conformità alla Comunicazione della Commissione in merito agli

orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C319/1 del 27/12/2006.

5. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 5, comma 1, pari ad € 4.000.000,00, si provvede a valere sulle risorse comunitarie assegnate alla regione Campania per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano di sviluppo rurale di cui al Regolamento (CE) n. 1698/2005.

Art. 8.

1. Il Commissario delegato riferisce trimestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, al Ministero della salute ed al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sulle iniziative intraprese per il superamento della situazione di emergenza in rassegna e sul relativo stato di attuazione.

Art. 9.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile è estranea ai rapporti comunque nascenti in dipendenza del compimento delle attività del Commissario delegato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2007

Il Presidente: PRODI

08A00080

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2007.

Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare l'emergenza socio-economico-sanitaria nel territorio della regione Calabria. (Ordinanza n. 3635).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 dicembre 2007, recante la dichiarazione dello stato d'emergenza socio-economico-sanitaria nel territorio della regione Calabria, fino al 31 dicembre 2009;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario;

Visto il protocollo d'intesa sottoscritto in data 6 dicembre 2007 dal Ministro della salute e il Presidente della regione Calabria, recante l'accordo di programma integrativo per l'anno 2007 per il settore degli investimenti sanitari;

Considerato che le condizioni di debolezza del sistema sanitario regionale, nell'ambito delle quali rivestono particolare rilievo le condizioni di inadeguatezza delle strutture sanitarie, rendono necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, le necessarie misure per il concreto ed indispensabile avvio delle opere;

Ravvisata la necessità di procedere all'immediato avvio di interventi volti ad assicurare che il sistema sanitario-infrastrutturale della regione Calabria sia posto in grado di garantire e tutelare la salute pubblica e la sicurezza dei lavoratori del comparto sanitario;

Considerato che la situazione emergenziale in atto non consente di provvedere attraverso l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Vista la nota del 17 dicembre 2007 dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero della salute;

Acquisita l'intesa della regione Calabria;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il dott. Vincenzo Spaziante è nominato Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti necessari per il superamento della situazione di emergenza socio-economico-sanitaria determinatasi nella regione Calabria.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario delegato predispone un apposito programma di interventi che, nel rigoroso rispetto della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 citata in premessa, preveda:

a) la realizzazione delle strutture ospedaliere previste dall'accordo di programma integrativo sottoscritto dal Ministro della salute e dal Presidente della regione Calabria in data 6 dicembre 2007;

b) la riorganizzazione, l'adeguamento e il potenziamento delle dotazioni tecnologiche della rete ospedaliera esistente;

c) l'accelerazione delle iniziative necessarie per l'adeguamento degli impianti delle strutture sanitarie alla normativa vigente in materia di sicurezza;

d) l'espletamento, in via generale, di tutte le altre iniziative comunque necessarie al superamento del contesto emergenziale in rassegna.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato richiede ogni necessaria collaborazione alle amministrazioni periferiche dello Stato, all'amministrazione regionale e agli uffici territoriali di Governo con particolare riferimento ai profili di certificazioni antimafia, verifica degli affidatari degli appalti e degli eventuali subappalti e per assicurare la sicurezza nei cantieri. A tal fine il Commissario può avvalersi, d'intesa con il capo del Dipartimento della protezione civile, del personale di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, così come convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21.

4. Il Commissario delegato riferisce trimestralmente al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero della salute ed alla regione Calabria, sullo stato di attuazione delle iniziative adottate per il superamento dell'emergenza socio-economico-sanitaria nella regione Calabria, evidenziando e motivando le ragioni degli eventuali ritardi ed indicando i rimedi per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dal crono programma di cui al comma 8.

5. Il Commissario delegato nomina, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sentito il Ministro della salute, uno o più soggetti attuatori individuati anche nell'ambito della carriera prefettizia, per essere coadiuvato nell'attuazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, affidando specifici settori di intervento.

6. I soggetti attuatori possono essere autorizzati all'apertura di apposite contabilità speciali per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 5.

7. Il programma predisposto ai sensi del comma 2 è sottoposto all'approvazione del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 3, comma 3.

8. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello stato d'emergenza il Commissario delegato, successivamente all'approvazione del programma di cui al comma 2, predispone un cronoprogramma delle attività da porre in essere.

9. Al fine di assicurare condizioni di assoluta trasparenza alle iniziative poste in essere per le finalità di cui alla presente ordinanza, è autorizzata la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del programma, del cronoprogramma e dei progetti predisposti dal Commissario delegato.

10. Il Commissario delegato espleta il proprio incarico a titolo gratuito.

Art. 2.

1. Il Commissario delegato provvede all'approvazione dei progetti delle opere necessarie. In particolare, l'approvazione da parte del Commissario delegato sostituisce ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere per la messa in sicurezza, all'imposizione dell'area di rispetto e costituisce atto dichiarativo della pubblica utilità delle opere, e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

2. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle indagini e delle ricerche preordinate all'attività di progettazione degli interventi di cui al comma 1, dispone, ove necessario, l'accesso urgente alle aree interessate in deroga all'art. 93, comma 9, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni; per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere, il Commissario delegato emette il decreto di occupazione provvedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni.

3. Per la valutazione d'impatto ambientale le procedure previste dalla normativa vigente sono svolte in termini di somma urgenza e comunque il complessivo procedimento ivi previsto deve essere attuato entro 30 giorni dalla richiesta del Commissario delegato.

4. Per la realizzazione delle opere inerenti alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, anche in deroga agli articoli 7, 8 e 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, può indire conferenze dei servizi entro sette giorni dall'acquisizione della disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata risulti assente, o non dotato di idoneo potere di rappresentanza, la conferenza è comunque legittimata a deliberare. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 11 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, all'assenso del Ministero competente o del Presidente della giunta regionale, secondo che il dissenso sia stato espresso dall'amministrazione statale o dall'amministrazione regionale, che si pronunciano entro sette giorni dalla richiesta.

5. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 4, in deroga all'art. 16, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, decorso tale termine, si intendono favorevoli.

Art. 3.

1. Il Commissario delegato, per l'espletamento dei compiti di cui alla presente ordinanza, ivi comprese le esigenze dei soggetti attuatori, si avvale di un'apposita struttura composta complessivamente da non più di venti unità di personale, anche con qualifica dirigenziale od equiparata, appartenenti ad amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali e non territoriali. Tale personale ove necessario può essere anche posto in posizione di comando o di distacco, previo assenso degli interessati, in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità. L'assegnazione di tale personale avviene nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Per assicurare il necessario raccordo con il Dipartimento della protezione civile il capo del Dipartimento è autorizzato a conferire un incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 19, comma 4, in deroga ai limiti percentuali ivi previsti, da destinare alla suddetta struttura.

2. Il Commissario delegato è autorizzato a corrispondere al personale di cui al comma 1 compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 70 ore mensili, calcolato sulla base degli importi spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza ed all'attività effettivamente resa, ovvero, qualora si tratti di personale con qualifica dirigenziale ed equiparata, un compenso non superiore al 30% dell'indennità di retribuzione di posizione in godimento.

3. Per la valutazione dei progetti, nonché per garantire il necessario supporto tecnico alle attività occorrenti per il superamento dell'emergenza, il Commissario delegato si avvale di un Comitato tecnico-scientifico, nominato con apposito provvedimento commissariale, composto da sei membri, scelti tra dipendenti pubblici ed esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, di cui due designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, due dal Ministro della salute, due dal Presidente della giunta regionale della Calabria. Il Presidente del Comitato è scelto tra i membri designati dal Ministro della salute.

4. Ai soggetti di cui ai commi 3 ed 8 del presente articolo, spettano compensi determinati con provvedimento del Commissario delegato, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, e corrisposti in deroga al regime giuridico della onnicomprensività della retribuzione di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 165/2001, e del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente.

5. La regione Calabria assicura il supporto logistico della struttura commissariale ed ai comitati di cui ai commi 3 e 8.

6. Il Commissario delegato è altresì autorizzato a rimborsare le spese di missione sostenute dal personale della struttura commissariale e dai componenti degli organi previsti dalla presente ordinanza, previa presentazione di apposita documentazione di spesa.

7. Ai soggetti attuatori è corrisposta una indennità mensile onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entità pari al trattamento economico mensile corrisposto ai dirigenti di prima fascia della regione Calabria.

8. Al fine di garantire un'efficace supervisione delle attività da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, è istituito un Comitato di garanti, nominato con apposito provvedimento del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, composto da cinque componenti, di cui due designati tra persone di riconosciuta competenza e professionalità e di indiscussa moralità ed indipendenza nominati dal Ministero della salute, e tre designati dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Presidente della giunta regionale della Calabria.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le risorse finanziarie stanziate dall'art. 4.

Art. 4.

1. Per la realizzazione degli interventi relativi all'attuazione della presente ordinanza si provvede mediante utilizzo delle risorse finanziarie individuate dal protocollo d'intesa sottoscritto in data 6 dicembre 2007 dal Ministro della salute e dal Presidente della regione Calabria, con le risorse finanziarie residue assegnate alla medesima regione ai sensi dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, con le somme disponibili e non ancora utilizzate rivenienti dalla legge regionale n. 7 del 2006, anche in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali, nonché mediante eventuali ulteriori risorse finanziarie di competenza regionale, fondi comunitari, nazionali, regionali e locali, comunque assegnati o destinati per le finalità di cui alla presente ordinanza.

2. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici sono autorizzati a trasferire al Commissario delegato eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale.

3. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono trasferite su apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato, all'uopo istituita, che provvede al trasferimento ai soggetti attuatori in relazione alle attività agli stessi attribuite, in deroga alle norme in materia di contabilità speciale.

Art. 5.

1. Il Commissario delegato, nell'espletamento dell'incarico allo stesso affidato, può provvedere nei limiti necessari per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle diret-

tive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni ed integrazioni;

regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni ed integrazioni;

regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni;

legge 5 marzo 1963, n. 366;

legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10, 11, 12, 13, 15, 19, 20, e successive modifiche ed integrazioni;

legge 3 gennaio 1978, n. 1;

legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni ed integrazioni, art. 1, commi 285, 310, 311 e 312;

legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni ed integrazioni, art. 1, comma 188;

legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, art. 2, comma 203;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 22-*bis*, 23 e 49

legge 27 dicembre 1985, n. 816;

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 5-*bis*, commi 1 e 2;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli da 77 a 96;

legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, art. 20;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 1991, n. 55, in combinato disposto con gli articoli 256 e 257 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche, articoli 7, 24, 35, 36 e 53;

legge 7 agosto, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 9, 10, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 16 e 17;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 49, 55, 56, 57, 62, 63, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 88, 90, 91, 97, 98, 111, 112, 114, 115, 118, 124, 125, 128, 130, 132, 141, 241, 242 e 253, comma 9, 20, 22, 33 e 34 ed i corrispondenti articoli della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto ancora in vigore, e decreto del Presidente della Repubblica dicembre 1999, n. 554, articoli: 47, 48, 49, 51, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 109, 129, 130, 134, 136, 140, 172, 188 e 200;

normative regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga.

Art. 6.

1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello stato d'emergenza il Commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di approvazione del programma di cui all'art. 1, comma 2, i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi e con l'indicazione della copertura finanziaria.

2. Per garantire il monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un Comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare le relazioni trimestrali del Commissario delegato e di suggerire le iniziative utili per il tempestivo conseguimento degli obiettivi definiti nel programma di cui all'art. 1, comma 2.

3. La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma 2, sono stabilite dal capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando anche personale in servizio presso il Dipartimento stesso.

4. Gli oneri derivanti dal presente articolo e dall'art. 3, comma 1, ultimo periodo, sono posti a carico del Fondo per la protezione civile che presenta le occorrenti disponibilità.

Art. 7.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2007

Il Presidente: PRODI

08A00072

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 2007.

Ulteriori disposizioni di protezione civile per fronteggiare l'emergenza socio-ambientale determinatasi nella laguna di Marano Lagunare e Grado. (Ordinanza n. 3636).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 2006, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico ambientale determinatasi nella laguna di Marano-Grado;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3217 del 3 giugno 2002, n. 3382 del 18 novembre 2004, n. 3552 del 17 novembre 2006, n. 3556 del 21 dicembre 2006, n. 3602 del 9 luglio 2007 e n. 3618 del 5 ottobre 2007;

Vista la nota del Commissario delegato per la laguna di Marano e Grado del 9 ottobre 2007;

Ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni alle ordinanze di protezione civile sopra menzionate, al fine di accelerare l'espletamento di tutte le iniziative necessarie al definitivo superamento del contesto emergenziale in rassegna;

Vista la nota del 20 dicembre 2007 dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Acquisita l'intesa della regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Commissario delegato di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2006, n. 3556, nell'ambito delle attività straordinarie ed urgenti allo stesso affidate per fronteggiare l'emergenza determinatasi nella laguna di Marano Lagunare e Grado, realizza, in via prioritaria ed in danno ai soggetti responsabili, gli interventi di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica riguardanti il canale Banduzzi.

2. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 1, in aggiunta alle risorse finanziarie attribuite con l'ordinanza di protezione civile n. 3217 del 3 giugno 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, è assegnata al Commissario delegato l'ulteriore somma pari a euro 10.800.000,00, che — fino ad un limite massimo di euro 1.300.000,00 — potrà essere destinata alla gestione commissariale.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 si provvede:

quanto a euro 1.524.500,00 a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito dell'U.P.B. 1.2.3.1. capitolo 7082 — residui anno finanziario 2006;

quanto a euro 9.275.500,00 a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito dell'U.P.B. 1.2.3.1. capitolo 7082 — anno finanziario 2007.

Art. 2.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ai rapporti comunque nascenti in dipendenza del compimento delle attività del Commissario delegato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2007

Il Presidente: PRODI

08A00086

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 dicembre 2007.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per consentire il passaggio alla gestione ordinaria. (Ordinanza n. 3637).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2007;

Vista la legge 5 luglio 2007, n. 87, con la quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, recante interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 luglio 2007, n. 3601, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2007, con il quale lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania è stato prorogato al 30 novembre 2008;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo 2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, art. 1, comma 2, n. 3361 dell'8 luglio 2004, art. 5, n. 3369 del 13 agosto 2004, n. 3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004, art. 8, n. 3382 del 18 novembre 2004, art. 8, n. 3390 del 29 dicembre 2004, art. 2, n. 3397 del 28 gennaio 2005, art. 1, n. 3399 del 18 febbraio 2005, art. 6, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile 2005, art. 6, n. 3443 del 15 giugno 2005, art. 9, n. 3449 del 15 luglio 2005, art. 2, comma 1, n. 3469 del 13 ottobre 2005, art. 5, comma 6, n. 3479 del 14 dicembre 2005, n. 3481 del 19 dicembre 2005, n. 3491 del 25 gennaio 2006, articoli 13 e 15, n. 3493 dell'11 febbraio 2006, n. 3506 del 23 marzo 2006, art. 7, n. 3508 del 13 aprile 2006, art. 13, n. 3520 del 2 maggio 2006, art. 15, n. 3527 del 16 giugno 2006, art. 8, n. 3529 del 30 giugno 2006, n. 3536 del 28 luglio 2006, art. 8, n. 3545 del 27 settembre 2006, art. 7, n. 3546 del 12 ottobre 2006, n. 3552 del 17 novembre 2006, art. 2, n. 3555 del 5 dicembre 2006, articoli 9, 12 e 16, n. 3559 del 27 dicembre 2006, art. 5, n. 3564 del 9 febbraio 2007, articoli 5, 6 e 11, n. 3569 dell'8 marzo 2007, art. 11, n. 3571 del 13 marzo 2007, n. 3580 del 3 aprile 2007, articoli 11 e 12, n. 3582 del 3 aprile 2007, n. 3584 del 20 aprile 2007, n. 3587 in data 11 maggio 2007, n. 3588 in data 7 marzo 2007, n. 3590 del 23 maggio 2007, n. 3591 del 24 maggio 2007, art. 1, n. 3596 del 15 giugno 2007, n. 3601 del 6 luglio 2007, n. 3603 del 30 luglio 2007, articoli 13 e 19, n. 3604 del 3 agosto 2007 e n. 3605 del 9 agosto 2007, n. 3613 del 28 settembre 2007; n. 3627 dell'8 novembre 2007;

Considerato che è stata indetta una procedura di gara per l'aggiudicazione del servizio di smaltimento dei rifiuti nella provincia di Napoli;

Considerato, altresì, che occorre dare impulso alle procedure finalizzate ad individuare i nuovi gestori del servizio di smaltimento dei rifiuti per le province di Benevento, Salerno, Avellino e Caserta;

Considerato, ancora, che occorre procedere senza indugio alla prima attuazione del piano regionale per il ciclo integrato dei rifiuti in Campania, presentato in data 8 novembre 2007 e previsto dall'art. 9 della succitata legge n. 87 del 2007;

Considerato che nell'ambito del termine di proroga dello stato di emergenza si deve procedere al regolare e progressivo rientro nella ordinaria gestione del ciclo integrato dei rifiuti, restituendo agli enti ordinariamente preposti le rispettive competenze previste dalla legge;

Visto che occorre procedere alla liquidazione delle posizioni debitorie e creditorie maturate alla data del 31 dicembre 2007 facenti capo alla struttura commissariale;

Vista la relazione del 26 dicembre 2007, presentata dal Commissario delegato l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, dalla quale si rilevano, tra l'altro, le attività in corso che richiedono la prosecuzione con esercizio di poteri in deroga e la programmazione del rientro progressivo nella gestione ordinaria del ciclo integrato dei rifiuti in Campania;

Considerato che le iniziative poste in essere dal Commissario delegato devono essere portate a termine per consentire il superamento dell'emergenza in atto;

Visti gli esiti della riunione tenutasi in data 28 dicembre 2007 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla quale hanno partecipato il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania, il Capo di Gabinetto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

D'intesa con la regione Campania;

Dispone:

Art. 1.

1. Sulla base delle motivazioni indicate in premessa in deroga all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, il prefetto dott. Umberto Cimmino, è nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, esercitando i relativi poteri e le deroghe conferiti dalla vigente normativa e dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri indicate in premessa.

2. Il Commissario delegato provvede con somma urgenza alla riorganizzazione della struttura commissariale al fine di distinguere l'attività di gestione del ciclo dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, dall'attività di liquidazione delle posizioni creditorie e debitorie maturate alla data del 31 dicembre 2007 nell'ambito della quale dovrà anche essere assicurata la dismissione dei beni mobili ed immobili con la relativa documentazione amministrativa.

3. Entro la data del 1° febbraio 2008 verrà adottata un'apposita ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con cui verrà nominato un commissario liquidatore per l'attuazione degli obiettivi indicati nel comma 2.

Art. 2.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile è estranea ai rapporti comunque nascenti in dipendenza del compimento delle attività del Commissario delegato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 2007

Il Presidente: PRODI

08A00087

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 dicembre 2007.

Ulteriori disposizioni di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza in materia di bonifiche dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali della regione Campania. (Ordinanza n. 3638).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2007 recante la proroga, fino al 31 gennaio 2008, dello stato di emergenza in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali della regione Campania;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 2425 del 18 marzo 1996, n. 2470 del 31 ottobre 1996, n. 2560 del 2 maggio 1997, n. 2714 del 20 novembre 1997, n. 2774 del 31 marzo 1998, n. 2948 del 25 febbraio 1999, n. 3011 del 21 ottobre 1999, n. 3031 del 21 dicembre 1999, n. 3032 del 21 dicembre 1999, n. 3060 del 2 giugno 2000, n. 3095 del 23 novembre 2000, n. 3100 del 22 dicembre 2000, n. 3111 del 12 marzo 2001, n. 3119 del 27 marzo 2001, n. 3286 del 9 maggio 2003, n. 3485 del 22 dicembre 2005, n. 3536 del 28 luglio 2006 e n. 3619 del 5 ottobre 2007;

Viste le note del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 e del 28 dicembre 2007;

Ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni alla sopra citate ordinanze di protezione civile, al fine di consentire il rapido espletamento delle iniziative finalizzate al definitivo superamento del contesto di criticità in rassegna;

Acquisita l'intesa della regione Campania con nota del 28 dicembre 2007;

Sentito il Ministero dello sviluppo economico;

Sentita la regione Toscana;

Dispone:

Art. 1.

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 14, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582 ed alle ordinanze n. 2948 del 25 febbraio 1999, n. 3031 del 21 dicembre 1999 e n. 3100 del 22 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni così come meglio definiti dall'accordo di programma quadro, sottoscritto in data 21 dicembre 2007, concernenti gli interventi di rimozione della colmata di Bagnoli nonché di bonifica dei sedimenti dell'area marina antistante il litorale di Bagnoli-Coroglio al fine di ripristinare condizioni ambientali idonee a consentire gli usi legittimi dell'arenile di Bagnoli-Coroglio e del mare antistante ora vietati per ragioni di inquinamento, è attribuita al Presidente della regione Campania - Commissario delegato per l'emergenza nel settore delle bonifiche e della tutela delle acque nella regione Campania, la somma di euro 115.600.000,00, come previsto dall'art. 4, tabella 2, dell'accordo di programma medesimo.

2. Alla copertura finanziaria della somma di cui al precedente comma 1 si provvede, come previsto dall'art. 5, tabella 5, del citato accordo di programma quadro, mediante l'utilizzo:

per euro 50.000.000,00 a valere sulle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui euro 20.000.000,00 a carico dell'U.P.B. 1.2.3.1., capitolo 7082, pg 01, residui 2006 e euro 30.000.000,00 a carico dell'U.P.B. 1.2.3.1., capitolo 7082, pg 01, competenza 2007;

per euro 50.000.000,00 a valere sulla riserva premiale non assegnata alla data del 30 settembre 2006 di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 22 marzo 2006;

per euro 15.600.000,00 a valere sulle risorse stanziate sul P.O.R. Campania 2007-2013.

3. Le risorse di provenienza ministeriale di cui al comma 2 sono trasferite, con vincolo di destinazione, direttamente sulla contabilità speciale intestata al Presidente della regione Campania - Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque nella regione Campania.

Art. 2.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile è estranea ai rapporti comunque nascenti in dipendenza del compimento delle attività del Commissario delegato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 2007

Il Presidente: PRODI

08A00088

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 dicembre 2007.

Variazione di prezzo di alcune marche di sigari e di trinciati per pipa.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2001 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei sigari e dei sigaretti e successive integrazioni;

Visto il decreto direttoriale 25 ottobre 2005 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico del tabacco da fumo trinciato;

Viste le richieste, intese a variare l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacco lavorato, presentate dalle Società Diplomatico Cigars Srl e Aya Tabacco;

Considerato, altresì, che occorre provvedere, in conformità alle suddette richieste, alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacco lavorato nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella B), allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni e alla tabella C) allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005;

Decreta:

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilite dalla tabella B), allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, e dalla tabella C), allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005, delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati, è variato come segue:

SIGARI
(TABELLA B)

SIGARI NATURALI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Conf.
CHABA BRASIL AUTÊNTICOS PETIT LONSDALE	Confezione da 1 pezzo	840,00	400,00	2,00
CHABA BRASIL AUTÊNTICOS TORPEDO	Confezione da 5 pezzi	1.060,00	500,00	12,50
DON GUILLERMO CHURCHILL	Confezione da 1 pezzo	1.500,00	400,00	2,00
DON GUILLERMO GUILLERMITO ALMOND	Confezione da 5 pezzi	1.000,00	200,00	5,00
DON GUILLERMO GUILLERMITO CANELA	Confezione da 5 pezzi	1.000,00	200,00	5,00
DON GUILLERMO GUILLERMITO CHERRY	Confezione da 5 pezzi	1.000,00	200,00	5,00
DON GUILLERMO GUILLERMITO COCONUT	Confezione da 5 pezzi	1.000,00	200,00	5,00
DON GUILLERMO GUILLERMITO MINT	Confezione da 5 pezzi	1.000,00	200,00	5,00
DON GUILLERMO GUILLERMITO RUM	Confezione da 5 pezzi	1.000,00	200,00	5,00
DON GUILLERMO GUILLERMITO VANILLA	Confezione da 5 pezzi	1.000,00	200,00	5,00
DON GUILLERMO IV CORONA	Confezione da 1 pezzo	1.400,00	360,00	1,80
DON GUILLERMO PIRAMIDE	Confezione da 1 pezzo	1.500,00	400,00	2,00
DON GUILLERMO TORPEDO	Confezione da 1 pezzo	1.500,00	400,00	2,00
LECIGAR PREMIUM CIGARS SENIOR	Confezione da 1 pezzo	1.240,00	560,00	2,80
LECIGAR PREMIUM JUNIOR	Confezione da 5 pezzi	1.160,00	440,00	11,00
LECIGAR PREMIUM ROBUSTO	Confezione da 5 pezzi	1.160,00	440,00	11,00

TRINCIATI
(TABELLA C)

TABACCO DA FUMO PER PIPA		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Conf.
CLEOPATRA MOLASSE MINT	Confezione da 50 grammi	98,00	50,00	2,50
CLEOPATRA MOLASSES APPLE	Confezione da 50 grammi	98,00	50,00	2,50
CLEOPATRA MOLASSES CHERRY	Confezione da 50 grammi	98,00	50,00	2,50
CLEOPATRA MOLASSES COCONUT	Confezione da 50 grammi	98,00	50,00	2,50
CLEOPATRA MOLASSES GRAPES	Confezione da 50 grammi	98,00	50,00	2,50
CLEOPATRA MOLASSES MANGO	Confezione da 50 grammi	98,00	50,00	2,50
CLEOPATRA MOLASSES MELON	Confezione da 50 grammi	98,00	50,00	2,50
CLEOPATRA MOLASSES PEACH	Confezione da 50 grammi	98,00	50,00	2,50
CLEOPATRA MOLASSES STRAWBERRY	Confezione da 50 grammi	98,00	50,00	2,50
CLEOPATRA MOLASSES SWEET MELON	Confezione da 50 grammi	98,00	50,00	2,50

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2007

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2007
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 314

08A00083

DECRETO 24 dicembre 2007.

Variazione di prezzo di una marca di sigaretti.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2001 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei sigaretti successive integrazioni;

Vista la richiesta, intesa a variare l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di una marca di sigaretti naturali, presentata dalla Società International Tobacco Agency Srl;

Considerato, altresì, che occorre provvedere, in conformità alla suddetta richiesta, alla variazione dell'inserimento nella tariffa di una marca di sigaretti naturali nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella B), allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni;

Decreta:

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilita dalla tabella B), allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni della sottoindicata marca di tabacchi lavorati, è variato come segue:

SIGARETTI
(TABELLA B)

SIGARETTI NATURALI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Conf.
NEOS MINI	Confezione da 10 pezzi	88,00	80,00	2,00

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2007

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 2008
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 2

08A00084

DECRETO 28 dicembre 2007.

Variazione di prezzo di varie marche di sigarette.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 29 marzo 2007 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Visto il decreto direttoriale del 7 novembre 2007;

Viste le richieste, intese a variare e a radiare l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacco lavorato, presentate dalla Società British American Tobacco Italia Spa;

Considerato che occorre provvedere, in conformità alle suddette richieste, alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di sigarette, nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella A), allegata al decreto direttoriale 29 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilite dalla tabella A) allegata al decreto direttoriale 29 marzo 2007, delle sottoindicate marche di sigarette, è variato come segue:

SIGARETTE

(TABELLA A)

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
ALFA FILTRO	Confezione cartoccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
BARCLAY (ORIGINAL TASTE)	Confezione astuccio da 20 pezzi	205,00	210,00	4,20
BARCLAY BLUE (DISTINCTIVE TASTE)	Confezione astuccio da 20 pezzi	205,00	210,00	4,20
BARCLAY CITY BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
BARCLAY CITY RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
BIS	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
BRERA	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
CARTIER VENDOME	Confezione astuccio da 20 pezzi	220,00	225,00	4,50
CARTIER VENDOME BLEU	Confezione astuccio da 20 pezzi	220,00	225,00	4,50
COLOMBO K.S. FILTRO	Confezione cartoccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
CORTINA SUPER KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	205,00	210,00	4,20
CORTINA SUPER SLIM	Confezione astuccio da 20 pezzi	205,00	210,00	4,20
DUNHILL - ROTHMANS L.L. BLU SLIM	Confezione astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
DUNHILL - ROTHMANS L.L. GOLD SLIM	Confezione astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
DUNHILL - ROTHMANS L.L. SLIM	Confezione astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
DUNHILL BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	205,00	210,00	4,20
DUNHILL BLUE	Confezione astuccio da 10 pezzi	205,00	210,00	2,10
DUNHILL ESSENCE RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	205,00	210,00	4,20
DUNHILL FINE CUT BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	230,00	235,00	4,70
DUNHILL FINE CUT SILVER	Confezione astuccio da 20 pezzi	230,00	235,00	4,70
DUNHILL GOLD	Confezione astuccio da 20 pezzi	205,00	210,00	4,20
DUNHILL GOLD	Confezione astuccio da 10 pezzi	205,00	210,00	2,10
DUNHILL INTERNATIONAL	Confezione astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
DUNHILL KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	205,00	210,00	4,20
DUNHILL KS	Confezione astuccio da 10 pezzi	205,00	210,00	2,10
DUNHILL TOP LEAF	Confezione astuccio da 20 pezzi	305,00	310,00	6,20
ESPORTAZIONE	Confezione cartoccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
ESPORTAZIONE FILTRO	Confezione cartoccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
EURA	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
HB KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	205,00	210,00	4,20
KENT BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	205,00	210,00	4,20
KENT BLUE KING SIZE 20'S	Confezione astuccio da 20 pezzi	205,00	210,00	4,20
KENT NANOTEK BLACK	Confezione astuccio da 20 pezzi	205,00	210,00	4,20
KENT NANOTEK BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	205,00	210,00	4,20
KENT NANOTEK TITANIUM	Confezione astuccio da 20 pezzi	205,00	210,00	4,20
KENT SILVER	Confezione astuccio da 20 pezzi	205,00	210,00	4,20
KENT WHITE	Confezione astuccio da 20 pezzi	205,00	210,00	4,20
KIM	Confezione astuccio da 20 pezzi	205,00	210,00	4,20
KIM AMERICAN BLEND (BLUE)	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
KIM AMERICAN BLEND (RED)	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
KIM BLU	Confezione astuccio da 20 pezzi	205,00	210,00	4,20
KIM MENTHOL	Confezione astuccio da 20 pezzi	205,00	210,00	4,20
KIM SUPERSLIM	Confezione astuccio da 20 pezzi	205,00	210,00	4,20
KIM SUPERSLIM CELESTE	Confezione astuccio da 20 pezzi	205,00	210,00	4,20
LIDO	Confezione cartoccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
LIDO	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
LIDO BLU	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
LUCKY STRIKE FIRELEAF SILVER	Confezione astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
LUCKY STRIKE MADURA SILVER	Confezione astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
LUCKY STRIKE PIPERITA SILVER	Confezione astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
LUCKY STRIKE RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
LUCKY STRIKE RED	Confezione cartoccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
LUCKY STRIKE RED	Confezione astuccio da 10 pezzi	180,00	185,00	1,85
LUCKY STRIKE RED SPECIAL EDITION	Confezione astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
LUCKY STRIKE SILVER	Confezione astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
LUCKY STRIKE SILVER	Confezione astuccio da 10 pezzi	180,00	185,00	1,85
LUCKY STRIKE SILVER SPECIAL EDITION	Confezione astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
MS 100"S DE LUXE	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
MS AZZURRE	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
MS AZZURRE	Confezione cartoccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
MS AZZURRE	Confezione astuccio da 10 pezzi	170,00	175,00	1,75
MS BIANCHE	Confezione astuccio da 10 pezzi	170,00	175,00	1,75
MS BIANCHE	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
MS BIONDE	Confezione cartoccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
MS BIONDE	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
MS BIONDE	Confezione astuccio da 10 pezzi	170,00	175,00	1,75
MS BLU	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
MS CHIARE	Confezione astuccio da 10 pezzi	170,00	175,00	1,75
MS CHIARE	Confezione cartoccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
MS CHIARE	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
MS CLASSIC SOFT	Confezione cartoccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
MS CLUB BIANCA	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
MS CLUB SLIM	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
MS D	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
MS D	Confezione cartoccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
MS D	Confezione astuccio da 10 pezzi	170,00	175,00	1,75
MS G	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
MS G	Confezione cartoccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
MS G	Confezione astuccio da 10 pezzi	170,00	175,00	1,75
MS INTERNATIONAL 100"S	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
MS P	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
MS P	Confezione cartoccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
MS P	Confezione astuccio da 10 pezzi	170,00	175,00	1,75
MS RED BOX	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
MS ROSSE	Confezione cartoccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
MS ROSSE	Confezione astuccio da 10 pezzi	170,00	175,00	1,75
MS ROSSE	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
MS SLIM	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
MS T	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
MS T	Confezione cartoccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
MS T	Confezione astuccio da 10 pezzi	170,00	175,00	1,75
MUNDIAL	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
N80 FILTRO	Confezione cartoccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
NAZIONALE BOX	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
NAZIONALE L	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
NAZIONALI	Confezione cartoccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
NAZIONALI FILTRO	Confezione cartoccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
PALL MALL - SAX AZURE KS 20'S	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
PALL MALL - SAX BLUE KS 20'S	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
PALL MALL - SAX RED KS 20'S	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
PALL MALL AMBER KS 10's	Confezione astuccio da 10 pezzi	170,00	175,00	1,75
PALL MALL AMBER KS 20'S	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
PALL MALL AZURE 100's	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
PALL MALL AZURE KS 10's	Confezione astuccio da 10 pezzi	170,00	175,00	1,75
PALL MALL AZURE KS 20's	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
PALL MALL BLUE 100's	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
PALL MALL BLUE KS 10's	Confezione astuccio da 10 pezzi	170,00	175,00	1,75
PALL MALL BLUE KS 20's	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
PALL MALL BLUE KS 20's	Confezione cartoccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
PALL MALL PACIFIC BAY (BLUE)	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
PALL MALL RED 100'S KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
PALL MALL RED KS 10's	Confezione astuccio da 10 pezzi	170,00	175,00	1,75
PALL MALL RED KS 20's	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
PALL MALL RED KS 20's	Confezione cartoccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
PALL MALL SUNSET BOULEVARD (AMBER)	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
PALL MALL WHITE KS 20's	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
PEER EXPORT	Confezione cartoccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
ROTHMANS FINELY RICH	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
ROTHMANS INTERNATIONAL	Confezione astuccio da 20 pezzi	220,00	225,00	4,50
ROTHMANS KS BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	205,00	210,00	4,20
ROTHMANS KS RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	205,00	210,00	4,20
ROTHMANS SUBTLY RICH	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
ROTHMANS SUPERSLIMS	Confezione astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
SAX AZURE SENSATION	Confezione astuccio da 10 pezzi	170,00	175,00	1,75
SAX BLUE EMOTION	Confezione cartoccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
SAX BLUE EMOTION	Confezione astuccio da 10 pezzi	170,00	175,00	1,75
SAX MUSICAL EMOTION (BLUE)	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
SAX MUSICAL PASSION (RED)	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
SAX MUSICAL SENSATION (AZURE)	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
SAX RED PASSION	Confezione cartoccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
SAX RED PASSION	Confezione astuccio da 10 pezzi	170,00	175,00	1,75
ST. MORITZ MENTHOL	Confezione astuccio da 20 pezzi	220,00	225,00	4,50
STOP K.S. FILTRO	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
SUPER FILTRO	Confezione cartoccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
VICEROY BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
VICEROY FILTER	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
VICEROY SILVER	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
VOGUE AROME	Confezione astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
VOGUE BLEUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
VOGUE LILAS	Confezione astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
VOGUE MENTHE	Confezione astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
WINFIELD BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
WINFIELD RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
ZENIT	Confezione astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90

Art. 2.

Le seguenti marche di sigarette sono radiate dalla tariffa di vendita al pubblico:

WINFIELD 15's - Confezione astuccio da 15 pezzi;

WINFIELD 15's BLUE - Confezione astuccio da 15 pezzi;

WINFIELD 25'S - Confezione astuccio da 25 pezzi;

WINFIELD 25'S BLUE - Confezione astuccio da 25 pezzi.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2007

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 2008
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 3

08A00085

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 dicembre 2007.

Prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore del personale dipendente dalla SERCO S.p.a. (Decreto n. 55).

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO PER IL LAZIO

Visto l'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, degli ammortizzatori stessi;

Visto, in particolare, il primo periodo del sopraindicato comma 1190, che prevede, entro determinati limiti di spesa, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di disporre, entro il 31 dicembre 2007, la concessione degli ammortizzatori in deroga nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Visto il decreto n. 40975 del 22 maggio 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad alcune regioni;

Visto, in particolare, l'art. 7 del predetto decreto interministeriale, relativo alla destinazione di 9,5 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori delle imprese ubicate nella regione Lazio, che non possono ricorrere agli ammortizzatori, ai sensi della normativa a regime, per l'attuazione di determinati programmi;

Visto il decreto n. 42133 del 9 novembre 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alle regioni;

Vista la tabella di cui all'art. 1 di tale decreto interministeriale, relativa, tra l'altro, alla destinazione di 5,5 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale per la regione Lazio;

Considerato quanto convenuto, nell'accordo governativo del 19 marzo 2007, dal Sottosegretario al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Rosa Rinaldi e dall'Assessore al lavoro, pari opportunità e politiche giovanili della regione Lazio Alessandra Tibaldi, e letto l'*addendum* del 17 ottobre 2007, con il quale i firmatari convengono di integrare le risorse finanziarie, già destinate alla regione Lazio nella misura di 15 milioni di euro, di un ulteriore milione di euro;

Visto l'accordo quadro sottoscritto, in data 20 aprile 2007, presso la regione Lazio, dai rappresentanti della regione Lazio, di Italia Lavoro S.p.a. e delle parti sociali;

Vista la nota della Direzione generale degli Ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007;

Visto l'accordo sottoscritto, presso la regione Lazio, Assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili, data 19 aprile 2007, tra le parti sociali, relativo alla SERCO S.p.a.;

Considerato che, nel verbale del suddetto accordo del 19 aprile 2007, la regione Lazio esprime parere favorevole al riconoscimento per la SERCO S.p.a. dei benefici della CIGS in deroga, per un numero massimo pari a 65 lavoratori, in forza presso l'unità aziendale di Frascati (Roma), via G. Galilei, s.n.c., con decorrenza dal 1º luglio 2007 fino al 31 dicembre 2007;

Vista l'istanza di prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga alla vigente normativa, dal 1º luglio 2007 al 31 dicembre 2007, per numero 7 lavoratori, datata 1º luglio 2007 e pervenuta il 2 luglio 2007, con i relativi allegati;

Vista la successiva documentazione integrativa e correttiva della citata istanza del 1º luglio 2007, e considerata, in particolare, quella datata 29 ottobre 2007, consegnata all'ispettore del lavoro incaricato degli accertamenti di rito in data 30 ottobre 2007 ed acquisita, in allegato alla relazione ispettiva, in data 22 novembre 2007;

Vista l'ulteriore documentazione datata 13 novembre 2007, dalla quale si evince che il numero effettivo dei lavoratori beneficiari del trattamento richiesto è diminuito solo successivamente alla data dell'istanza iniziale, alla quale occorre, pertanto, fare riferimento;

Considerata la predetta relazione ispettiva prot. n. 12840 del 22 novembre 2007;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la prima concessione del trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati:

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente, definita nell'accordo intervenuto presso la regione Lazio in data 19 aprile 2007, in favore del personale della SERCO S.p.a., con sede legale in Roma, via Venti Settembre n. 1, in forza presso l'unità aziendale sita in Frascati (Roma), via Galileo Galilei, snc, per un massimo di 7 lavoratori, con sospensioni ad orario ridotto, per il periodo dal 1° luglio 2007 al 31 dicembre 2007, compresi nell'allegato elenco generale che costituisce parte integrante del presente provvedimento, senza pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'I.N.P.S. in quanto il pagamento medesimo è anticipato dalla Società.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), ai fini dell'effettiva erogazione dei trattamenti di cui all'art. 1, è tenuto alla verifica delle singole posizioni individuali dei lavoratori interessati, finalizzata, in particolare, all'accertamento del contratto a tempo indeterminato, dell'anzianità presso l'impresa che procede alle sospensioni superiore a novanta giorni alla data di richiesta del trattamento, della qualifica rivestita (operaio, impiegato, intermedio o quadro) e del rispetto dell'incumulabilità con altre prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse alla sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, anche se con oneri a carico di altro ente statale o della regione.

Art. 3.

La Società predetta è tenuta a comunicare immediatamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) l'elenco dettagliato dei dipendenti beneficiari del trattamento - composto da un massimo mensile di 7 lavoratori, con tutti i dati necessari, nonché le eventuali variazioni all'elenco stesso.

Art. 4.

1. La Società predetta, inoltre, ai sensi del punto 6) dell'accordo governativo del 19 marzo 2007, dovrà comunicare mensilmente sugli appositi modelli, alla sede I.N.P.S. territorialmente competente, ad Italia Lavoro S.p.a., alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio ed alla regione Lazio l'elenco dei lavoratori che hanno beneficiato dell'intervento e, per ogni lavoratore, il periodo e le ore di effettivo utilizzo della C.I.G.S.

2. Ai fini del necessario monitoraggio sistematico e periodico, la Società provvederà, in particolare, agli adempimenti di cui al successivo art. 6, comma 5.

Art. 5.

Gli interventi disposti dall'art. 1 sono autorizzati nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dal sopraindicato accordo governativo del 19 marzo 2007, così come integrato dall'*addendum* del 17 ottobre 2007, e, quindi, nei limiti delle risorse conseguentemente assegnate (sinora con l'art. 7 del decreto interministeriale n. 40975 del 22 maggio 2007 e con la tabella di cui all'art. 1 del decreto interministeriale n. 42133 del 9 novembre 2007).

Art. 6.

1. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie di cui al precedente art. 5, l'I.N.P.S., Italia Lavoro S.p.a., la Direzione regionale del lavoro per il Lazio e la regione Lazio cureranno il costante monitoraggio della spesa complessiva, assicurando un'efficace gestione dei flussi informativi.

2. Per la Direzione regionale del lavoro per il Lazio i relativi adempimenti saranno svolti direttamente da Italia Lavoro S.p.a., ente strumentale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo quanto previsto dalla citata nota della Direzione generale degli Ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007.

3. In particolare, l'I.N.P.S., ai fini di cui al precedente comma 1, è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministro dell'economia e delle finanze, nonché alla Direzione generale degli Ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Divisione IV, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, ad Italia Lavoro S.p.a. ed alla regione Lazio - Assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili.

4. Sempre ai fini sopraindicati, Italia Lavoro S.p.a. quale incaricata della specifica funzione di controllo dei flussi di spesa, utilizzando tutte le informazioni acquisite nel corso della sua attività, anche tramite relazioni con il referente dell'azienda, proseguirà la sua opera di costante assistenza tecnica al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale degli Ammortizzatori sociali e, in particolare, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, la quale se ne avvale ai sensi del precedente comma 2.

5. La Società fornirà ad Italia Lavoro S.p.a. le informazioni relative all'effettivo utilizzo mensile della C.I.G.S. autorizzata, utilizzando i format preposti, inviandone copia, per conoscenza, anche agli altri soggetti di cui al comma seguente.

6. Sarà cura di Italia Lavoro S.p.a. sia monitorare il bacino di lavoratori effettivamente percettori di C.I.G.S. in deroga ed aggiornare la stima della spesa sia restituire ai diversi attori coinvolti, con particolare riferimento all'I.N.P.S., ma anche alla Direzione generale degli Ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio ed alla regione Lazio, tutte le informazioni rilevate in forma aggregata, al fine di garantire il costante aggiornamento in merito all'andamento della spesa medesima ed il rispetto dei limiti finanziari imposti dalle risorse assegnate.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2007

Il direttore regionale: BUONOMO

08A00078

DECRETO 20 dicembre 2007.

Prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore del personale dipendente dalla INALCA - Industria Alimentare Carni - S.p.a, in forza presso l'unità aziendale di Rieti. (Decreto n. 56).

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER IL LAZIO

Visto l'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, degli ammortizzatori stessi;

Visto, in particolare, il primo periodo del sopra indicato comma 1190, che prevede, entro determinati limiti di spesa, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di disporre, entro il 31 dicembre 2007, la concessione degli ammortizzatori in deroga nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Visto il decreto n. 40975 del 22 maggio 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad alcune regioni;

Visto, in particolare, l'art. 7 del predetto decreto interministeriale, relativo alla destinazione di 9,5 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori delle imprese ubicate nella regione Lazio, che non possono ricorrere agli ammortizzatori, ai sensi della normativa a regime, per l'attuazione di determinati programmi;

Visto il decreto n. 42133 del 9 novembre 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alle regioni;

Vista la tabella di cui all'art. 1 di tale decreto interministeriale, relativa, tra l'altro, alla destinazione di 5,5 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale per la regione Lazio;

Considerato quanto convenuto, nell'accordo governativo del 19 marzo 2007, dal Sottosegretario al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Rosa Rinaldi e dall'Assessore al lavoro, pari opportunità e politiche giovanili della regione Lazio Alessandra Tibaldi, e letto l'*addendum* del 17 ottobre 2007, con il quale i firmatari convengono di integrare le risorse finanziarie, già destinate alla regione Lazio nella misura di 15 milioni di euro, di un ulteriore milione di euro;

Visto l'accordo quadro sottoscritto, in data 20 aprile 2007, presso la regione Lazio, dai rappresentanti della regione Lazio, di Italia Lavoro S.p.a. e delle parti sociali;

Vista la nota della Direzione generale degli Ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007;

Visto l'accordo sottoscritto, presso la regione Lazio, Assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili, in data 27 luglio 2007, tra le parti sociali, relativo alla INALCA - Industria Alimentari Carni - S.p.a.;

Considerato che, nel verbale del suddetto accordo del 27 luglio 2007, la regione Lazio esprime parere favorevole al riconoscimento per l'INALCA S.p.a. dei benefici della C.I.G.S. in deroga, per un numero massimo pari a 102 lavoratori in forza alla Società stessa con decorrenza dal 19 agosto 2007 fino al 31 dicembre 2007;

Vista l'istanza di prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga alla vigente normativa, datata 30 agosto 2007 e pervenuta il 31 agosto 2007;

Vista, inoltre, la successiva documentazione integrativa e correttiva della citata istanza e, in particolare, quella datata 30 ottobre e 14 novembre 2007, consegnata, agli ispettori del lavoro incaricati degli accertamenti di rito in data 14 novembre 2007, nonché quella trasmessa via fax, con lettere del 20 e 23 novembre 2007, pervenuta, rispettivamente, il 21 novembre 2007, prot. n. 12715, ed il 26 novembre 2007, prot. n. 12940;

Considerata la relazione ispettiva, prot. n. SI/17119/MS/DG/I/A del 10 dicembre 2007, pervenuta il giorno seguente;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la prima concessione del trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente, definita nell'accordo intervenuto presso la regione Lazio in data 27 luglio 2007, in favore del personale dell'INALCA - Industria Alimentari Carni - S.p.a., con sede legale in Castelvetro di Modena (Modena), via Spilamberto, n. 30/C, in forza presso l'unità aziendale sita in Rieti, via delle Scienze, n. 1, per un massimo di 95 lavoratori, compresi nell'allegato elenco generale che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 19 agosto 2007 al 31 dicembre 2007, con pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'I.N.P.S.

Art. 2.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), ai fini dell'effettiva erogazione dei trattamenti di cui all'art. 1, è tenuto alla verifica delle singole posizioni individuali dei lavoratori interessati, finalizzata, in particolare, all'accertamento del contratto a tempo indeterminato, dell'anzianità presso l'impresa che procede alle sospensioni superiore a novanta giorni alla data di richiesta del trattamento, della qualifica rivestita (operaio, impiegato, intermedio o quadro) e del rispetto dell'incumulabilità con altre prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse alla sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, anche se con oneri a carico di altro ente statale o della regione.

Art. 3.

La società predetta è tenuta a comunicare immediatamente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) l'elenco dettagliato dei dipendenti beneficiari del trattamento - composto da un massimo mensile di 95 lavoratori, con tutti i dati necessari, nonché le eventuali variazioni all'elenco stesso.

Art. 4.

1. La società predetta, inoltre, ai sensi del punto 6) dell'accordo governativo del 19 marzo 2007, dovrà comunicare mensilmente sugli appositi modelli, alla sede I.N.P.S. territorialmente competente, ad Italia Lavoro S.p.a., alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio ed alla regione Lazio l'elenco dei lavoratori che hanno beneficiato dell'intervento e, per ogni lavoratore, il periodo e le ore di effettivo utilizzo della C.I.G.S.

2. Ai fini del necessario monitoraggio sistematico e periodico, la Società provvederà, in particolare, agli adempimenti di cui al successivo art. 6, comma 5.

Art. 5.

Gli interventi disposti dall'art. 1 sono autorizzati nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dal sopraindicato accordo governativo del 19 marzo 2007, così come integrato dall'*addendum* del 17 ottobre 2007, e, quindi, nei limiti delle risorse conseguentemente assegnate (sinora con l'art. 7 del decreto interministeriale n. 40975 del 22 maggio 2007 e con la tabella di cui all'art. 1 del decreto interministeriale n. 42133 del 9 novembre 2007).

Art. 6.

1. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie di cui al precedente art. 5, l'I.N.P.S., Italia Lavoro S.p.a., la Direzione regionale del lavoro per il Lazio e la regione Lazio cureranno il costante monitoraggio della spesa complessiva, assicurando un'efficace gestione dei flussi informativi.

2. Per la Direzione regionale del lavoro per il Lazio i relativi adempimenti saranno svolti direttamente da Italia Lavoro S.p.a., ente strumentale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo quanto previsto dalla citata nota della Direzione generale degli Ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007.

3. L'I.N.P.S., ai fini di cui al precedente comma 1, è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze, nonché alla Direzione generale degli Ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Divisione IV, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, ad Italia Lavoro S.p.a. ed alla regione Lazio - Assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili.

4. Sempre ai fini sopraindicati, Italia Lavoro S.p.a., quale incaricata della specifica funzione di controllo dei flussi di spesa, utilizzando tutte le informazioni acquisite nel corso della sua attività, anche tramite relazioni con il referente dell'azienda, proseguirà la sua opera di costante assistenza tecnica al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale degli Ammortizzatori sociali e, in particolare, Direzione regionale del lavoro per il Lazio, la quale se ne avvale ai sensi del precedente comma 2.

5. La Società fornirà ad Italia Lavoro S.p.a. le informazioni relative all'effettivo utilizzo mensile (con riepilogo trimestrale) della C.I.G.S. autorizzata, utilizzando i format preposti, inviandone copia, per conoscenza, anche agli altri soggetti di cui al comma seguente.

6. Sarà cura di Italia Lavoro S.p.a. sia monitorare il bacino di lavoratori effettivamente percettori di C.I.G.S. in deroga ed aggiornare la stima della spesa sia restituire ai diversi attori coinvolti, con particolare riferimento all'I.N.P.S., ma anche alla Direzione generale degli Ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio ed alla regione Lazio, tutte le informazioni rilevate in

forma aggregata, al fine di garantire il costante aggiornamento in merito all'andamento della spesa medesima ed il rispetto dei limiti finanziari imposti dalle risorse assegnate.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2007

Il direttore regionale: BUONUOMO

08A00077

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 26 luglio 2007.

Nomina del sig. Antonio Margiotta, quale commissario *ad acta* del Consorzio agrario provinciale di Perugia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri ed in particolare il comma 9-*bis* dell'art. 1, che ha abrogato la legge n. 410/1999 e successive modificazioni, ad eccezione dell'art. 2, dell'art. 5, commi 2, 3, e 5 e dell'art. 6 ed il comma 227 dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 31;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1991 del Ministero delle politiche agricole e forestali con il quale il Consorzio agrario provinciale di Perugia è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto interministeriale n. 459/2006 del 30 ottobre 2006 con il quale l'avv. Maurizio Salari è stato nominato commissario unico ai sensi dell'art. 1, comma 9-*bis*, della legge 17 luglio 2006, n. 233;

Vista la delibera n. 51 del 22 novembre 2006 con la quale il commissario unico del Consorzio agrario provinciale di Perugia, avv. Maurizio Salari, condividendo l'ipotesi di soluzione concordataria prospettata dalla precedente terna commissariale, ha richiesto la nomina del commissario *ad acta* per il compimento degli adempimenti degli atti indicati nell'art. 214 L.F.;

Vista, in particolare, la proposta di nomina, a titolo gratuito, di un commissario *ad acta*, individuato nella persona del sig. Antonio Margiotta direttore del Consorzio, ritenuta figura idonea per motivi di piena e perfetta conoscenza della situazione economico finanziaria del Consorzio;

Visto il parere del Comitato di sorveglianza;

Vista la ministeriale n. 168 del 27 aprile 2001, recante «Disposizioni in materia di liquidazioni coatte amministrative di enti cooperativi», per la parte specificamente riguardante, nell'ambito delle disposizioni particolari per i consorzi agrari, la nomina e i poteri del commissario *ad acta*;

Preso atto delle oggettive difficoltà per la convocazione degli organi sociali per l'effettuazione degli adempimenti connessi alla procedura concordataria;

Decreta:

Il sig. Antonio Margiotta, nato a Pietramontecorvino (Foggia) il 17 dicembre 1948, residente a Perugia, Strada Pian della Genna n. 17/U, è nominato con incarico gratuito, commissario *ad acta* del Consorzio agrario provinciale di Perugia, per le finalità contemplate dall'art. 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il predetto commissario provvederà in particolare:

a) a predisporre la situazione patrimoniale che verrà posta a base della proposta di concordato e la relazione in cui saranno illustrate la proposta, le condizioni e le eventuali garanzie e i modi e i tempi di pagamento;

b) a convocare l'assemblea straordinaria dei soci, nei termini statutari per l'approvazione della menzionata proposta;

c) acquisire i pareri dei commissari liquidatori e del comitato di sorveglianza, ai fini dell'autorizzazione, da parte dell'Autorità di vigilanza, al deposito della proposta stessa al competente tribunale, avendo cura di compiere ogni atto necessario ed opportuno per la successiva esecuzione sotto la sorveglianza dei commissari liquidatori.

Roma, 26 luglio 2007

Il direttore generale: CINTI

07A10997

DECRETO 26 luglio 2007.

Nomina dell'avv. Maria Elena Galbiati, quale commissario *ad acta* del Consorzio agrario interprovinciale di Como e Sondrio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri ed in particolare il comma 9-*bis* dell'art. 1, che ha abrogato la legge n. 410/1999 e successive modificazioni, ad eccezione dell'art. 2, dell'art. 5, commi 2, 3, e 5 e dell'art. 6 ed il comma 227 dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 31;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991 del Ministero delle politiche agricole, con il quale il Consorzio agrario interprovinciale di Como-Sondrio è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto interministeriale n. 454 del 30 ottobre 2006 con il quale il dott. Tertulliano Pirondini è stato nominato commissario unico ai sensi della legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto la nota con la quale il dott. Tertulliano Pirondini, ha rinunciato all'incarico di commissario *ad acta*;

Vista la delibera n. 291 del 25 novembre 2006, del commissario liquidatore nella quale si prospetta una chiusura concordataria della procedura concorsuale nei termini di cui all'art. 214 l.f.;

Vista, in particolare, la richiesta di nomina, a titolo gratuito, di un commissario *ad acta*, individuato nella persona dell'avv. Maria Elena Galbiati, ritenuta persona idonea per motivi di piena conoscenza della situazione aziendale;

Visto il parere del Comitato di sorveglianza;

Vista la ministeriale n. 168 del 27 aprile 2001, recante «Disposizioni in materia di liquidazioni coatte amministrative di enti cooperativi», per la parte specificamente riguardante, nell'ambito delle disposizioni particolari per i consorzi agrari, la nomina e i poteri del commissario *ad acta*;

Preso atto delle oggettive difficoltà per la convocazione degli organi sociali per l'effettuazione degli adempimenti connessi alla procedura concordataria;

Decreta:

L'avv. Maria Elena Galbiati, nata a Cabiate (Como) il 23 maggio 1947, domiciliato in Como, via A. Volta n. 70, è nominato, con incarico gratuito, commissario *ad acta* del Consorzio agrario interprovinciale di Como-Sondrio, per le finalità contemplate dall'art. 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il predetto commissario provvederà in particolare:

a) a predisporre la situazione patrimoniale che verrà posta a base della proposta di concordato e la relazione in cui saranno illustrate la proposta, le condizioni e le eventuali garanzie e i modi e i tempi di pagamento;

b) a convocare l'assemblea straordinaria dei soci, nei termini statutari per l'approvazione della menzionata proposta;

c) acquisire i pareri dei commissari liquidatori e del comitato di sorveglianza, ai fini dell'autorizzazione, da parte dell'Autorità di vigilanza, al deposito della proposta stessa al competente tribunale, avendo cura di compiere ogni atto necessario ed opportuno per la successiva esecuzione sotto la sorveglianza dei commissari liquidatori.

Roma, 26 luglio 2007

Il direttore generale: CINTI

07A10998

DECRETO 5 dicembre 2007.

Nomina della dott.ssa Anna Maria Liguori, quale commissario *ad acta* del Consorzio agrario provinciale di Sassari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri ed in particolare il comma 9-*bis* dell'art. 1, che ha abrogato la legge n. 410/1999 e successive modificazioni, ad eccezione dell'art. 2, dell'art. 5, commi 2, 3, e 5 e dell'art. 6 ed il comma 227 dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 31;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2002 del Ministero delle politiche agricole, con il quale il Consorzio agrario provinciale di Sassari è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il D.I. n. 455/2006 del 30 ottobre 2006 con il quale il dott. Luigi Bussi è stato nominato Commissario unico ai sensi della legge 17 luglio 2006, n. 233;

Vista la delibera n. 222 del 21 novembre 2007, del commissario liquidatore nella quale si prospetta una chiusura concordataria della procedura concorsuale nei termini di cui all'art. 214 l.f.;

Vista, in particolare, la richiesta di nomina, a titolo gratuito, di un commissario *ad acta*, individuato nella persona della dott.ssa Anna Maria Liguori, ritenuta persona idonea per motivi di piena conoscenza della situazione aziendale;

Visto il parere del Comitato di sorveglianza;

Vista la ministeriale n. 168 del 27 aprile 2001, recante «Disposizioni in materia di liquidazioni coatte amministrative di enti cooperativi», per la parte specificamente riguardante, nell'ambito delle disposizioni particolari per i consorzi agrari, la nomina e i poteri del commissario *ad acta*;

Preso atto delle oggettive difficoltà per la convocazione degli organi sociali per l'effettuazione degli adempimenti connessi alla procedura concordataria;

Decreta:

La dott.ssa Anna Maria Liguori, nata a Cassino (Frosinone) il 28 maggio 1976, domiciliato in Valmontone (Roma), è nominata, con incarico gratuito, Commissario *ad acta* del Consorzio agrario provinciale di Sassari, per le finalità contemplate dall'art. 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il predetto commissario provvederà in particolare:

a) a predisporre la situazione patrimoniale che verrà posta a base della proposta di concordato e la relazione in cui saranno illustrate la proposta, le condizioni e le eventuali garanzie e i modi e i tempi di pagamento;

b) a convocare l'assemblea straordinaria dei soci, nei termini statutari per l'approvazione della menzionata proposta;

c) acquisire i pareri dei commissari liquidatori e del comitato di sorveglianza, ai fini dell'autorizzazione, da parte dell'Autorità di Vigilanza, al deposito della proposta stessa al competente tribunale, avendo cura di compiere ogni atto necessario ed opportuno per la successiva esecuzione sotto la sorveglianza dei commissari liquidatori.

Roma, 5 dicembre 2007

Il direttore generale: CINTI

07A11010

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 18 dicembre 2007.

Riduzione dell'acidità totale minima dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara», «Lambrusco Salamino di Santa Croce» e «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro», per la campagna vitivinicola 2007/2008.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1970, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Lambrusco di Sorbara» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1970, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Lambrusco Salamino di Santa Croce» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e relative modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1970, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e relative modifiche;

Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela del Lambrusco di Modena, intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'acidità totale dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara», «Lambrusco Salamino di Santa Croce» e «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro», previsto all'art. 6 dei rispettivi disciplinari di produzione sopra citati, per la sola campagna vitivinicola 2007/2008;

Visto il parere favorevole della regione Emilia-Romagna sulla sopra citata domanda;

Vista la decisione assunta dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini secondo la quale sulle istanze relative alla modifica dell'acidità totale minima dei vini, purché supportate dal parere della regione competente per territorio, la sezione amministrativa del Comitato proceda d'ufficio;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla riduzione dell'acidità totale minima dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara», «Lambrusco Salamino di Santa Croce» e «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro», per la campagna vitivinicola 2007/2008;

Decreta:

Articolo unico

Il limite minimo dell'acidità totale dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara» e «Lambrusco Salamino di Santa Croce» per la campagna vitivinicola 2007/2008, previsto agli articoli 6 dei rispettivi disciplinari di produzione, è ridotto da 6,0 g/l a 5,5 g/l.

Il limite minimo dell'acidità totale minima dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro», per la campagna vitivinicola 2007/2008, previsto all'art. 6 del relativo disciplinare di produzione, è ridotto da 5,5 g/l a 5,0 g/l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e le relative disposizioni entrano in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 18 dicembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A10996

DECRETO 21 dicembre 2007.

Autorizzazione all'organismo denominato «Certiquality S.r.l.», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Uva da Tavola di Mazzarrone», registrata in ambito Unione europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette;

Visto il Regolamento (CE) n. 617/03 del 4 aprile 2003 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta Uva da Tavola di Mazzarrone;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 21 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 161 del 13 luglio 2005, con il quale Certiquality - Istituto di certificazione della qualità, con sede in Milano, via Gaetano Giardino n. 4, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta Uva da Tavola di Mazzarrone;

Visto il decreto del 21 dicembre 2007 con il quale l'organismo di controllo Certiquality - Istituto di certificazione della qualità, con sede in Milano, via Gaetano Giardino n. 4 è stato cancellato nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il decreto in pari data con il quale l'organismo Certiquality S.r.l., con sede in Milano, via Gaetano Giardino n. 4, è stato iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) ai sensi dell'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Vista l'indicazione espressa dal Consorzio di tutela IGP Uva da Tavola di Mazzarrone, che preso atto della cancellazione dall'elenco degli organismi sopra citato dell'organismo di controllo Certiquality - Istituto di certificazione della qualità, ha ritenuto di segnalare per il controllo della indicazione geografica protetta Uva da Tavola di Mazzarrone l'organismo Certiquality S.r.l., con sede in Milano, via Gaetano Giardino n. 4, in quanto iscritto nell'elenco citato, in precedenza richiamato;

Considerata la necessità di assicurare la continuità delle attività di controllo svolte sulla indicazione geografica protetta Uva da Tavola di Mazzarrone già espletate dell'organismo Certiquality - Istituto di certificazione della qualità;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione:

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato Certiquality S.r.l., con sede in Milano, via Gaetano Giardino n. 4, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 per la indicazione geografica protetta Uva da Tavola di Mazzarrone, registrata in ambito europeo con Regolamento (CE) n. 617/03 del 4 aprile 2003.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo Certiquality S.r.l. del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato Certiquality S.r.l. dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione

e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione Uva da Tavola di Mazzarrone, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CE) 510/2006».

Art. 4.

L'organismo autorizzato Certiquality S.r.l. non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta Uva da Tavola di Mazzarrone, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto e cesserà il 20 giugno 2008.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo Certiquality S.r.l. è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato Certiquality S.r.l. comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta Uva da Tavola di Mazzarrone, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato Certiquality S.r.l. immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico è documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottopone preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione. confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della indicazione geografica protetta Uva da Tavola di Mazzarrone rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione Siciliana.

Art. 8.

L'organismo autorizzato Certiquality S.r.l. è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dalla Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A10982

DECRETO 21 dicembre 2007.

Iscrizione dell'organismo denominato «Certiquality S.r.l.», nell'elenco degli organismi privati per il controllo delle denominazioni di origini protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificità (STG), ai sensi dell'articolo 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 concernenti i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la richiesta presentata ai sensi dell'art. 14, comma 6, della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, da parte della società Certiquality S.r.l., con sede in Milano, via Gaetano Giardino n. 4, intesa ad ottenere l'iscrizione al suddetto elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG);

Considerato che gli organismi privati proposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del comma 1, del citato art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 14 dicembre 2007;

Verificata la sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di iscrizione dell'organismo Certiquality S.r.l. al predetto elenco;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato Certiquality S.r.l., con sede in Milano, via Gaetano Giardino n. 4, è iscritto nell'elenco degli organismi privati per il controllo delle denominazioni di origini protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificità (STG) ai sensi dell'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Art. 2.

1. L'organismo iscritto Certiquality S.r.l. non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio manuale della qualità, le procedure di controllo così come presentate e esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. La mancata osservanza delle prescrizioni del presente articolo, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento di iscrizione possono comportare la revoca della stessa.

Art. 3.

L'iscrizione di cui al presente decreto decorre dalla data della sua emanazione e ha durata di anni tre, fatti salvi sopravvenuti motivi di decadenza. Nell'ambito del periodo di validità dell'iscrizione, l'organismo Certiquality S.r.l. è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A10983

DECRETO 21 dicembre 2007.

Cancellazione dell'organismo denominato «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità», dall'elenco degli organismi privati per il controllo delle denominazioni di origini protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificità (STG), ai sensi dell'articolo 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 concernenti i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 3 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale n. 297 del 21 dicembre 1998 con il quale l'organismo denominato Certiquality - Istituto di certificazione della qualità, con sede in Milano, via Gaetano Giardino n. 4 è stato iscritto nell'elenco degli organismi privati per il controllo delle denominazioni di origini pro-

tette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificità (STG) ai sensi dell'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Vista la nota protocollo n. 165/07/DAQ del 18 dicembre 2007, con la quale Certiquality - Istituto di certificazione della qualità, chiede la cancellazione del predetto organismo dall'elenco degli organismi privati per il controllo delle denominazioni di origini protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificità (STG) ai sensi dell'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di cancellazione dell'organismo Certiquality - Istituto di certificazione della qualità dal predetto elenco;

Decreta:

Articolo unico

L'organismo denominato Certiquality - Istituto di certificazione della qualità, con sede in Milano, via Gaetano Giardino n. 4, è cancellato dall'elenco degli organismi privati per il controllo delle denominazioni di origini protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificità (STG) ai sensi dell'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A10984

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 28 giugno 2007.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) - Linea C della Metropolitana di Roma (CUP E51I0400001007) - Progetto definitivo tratte T6A e T7, da Alessandrino a Pantano, e deposito Graniti. (Deliberazione n. 46/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato - da ultimo - dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare i commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni ed integrazioni, e visti in particolare:

- la parte II, titolo III, capo IV concernente «lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi»;

- l'art. 256 che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la «attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale»;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha modificato l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, operando - tra l'altro - la scissione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rispettivamente, in Ministero delle infrastrutture e Ministero dei trasporti;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, che all'art. 1, comma 977, autorizza la concessione di contributi quindicennali per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla predetta legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che all'allegato 1 include, nell'ambito dei «Sistemi urbani», interventi che riguardano la città di Roma e, più specificatamente, la metropolitana C, la metropolitana B1 ed il Grande Raccordo Anulare per un costo complessivo di 2.892,159 Meuro;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che l'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 1° agosto 2003, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* n. 258/2003), con la quale questo Comitato:

- ha stralciato la metropolitana B1 dal 1° Programma delle opere strategiche in quanto già diversamente finanziata sì che i relativi lavori seguono le procedure ordinarie;

- ha approvato, con prescrizioni, il progetto preliminare della tratta T2 (Clodio/Mazzini-Venezia), della tratta T3 (Venezia-S.Giovanni) e T6A (Alessandrino-bivio di Torrenova) e ha indicato, quale «tracciato fondamentale» della linea C della metropolitana di Roma, le tratte da T2 a T7, nonché il deposito di Graniti;

- ha assegnato un contributo di 316 milioni di euro, in termini di volume di investimenti, per integrare - entro il limite del 70% di partecipazione alla spesa - la copertura finanziaria di un primo lotto funzionale, ferma restando la facoltà del Comune di Roma, quale soggetto aggiudicatore, di avvalersi dei finanziamenti progressivamente attribuiti per la realizzazione delle prestazioni e dei lavori ritenuti più urgenti in relazione all'intero «tracciato fondamentale»;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;

Vista la delibera 20 dicembre 2004, n. 105 (*Gazzetta Ufficiale* n. 149/2005), con la quale questo Comitato ha approvato, con prescrizioni, il progetto preliminare delle opere di adeguamento della ferrovia «Roma-Pantano» a linea metropolitana (tratta T7 da bivio Torrenova a Pantano) e del completamento del deposito-officina Graniti, nonché le varianti al progetto preliminare delle tratte T2, T3 e T6A, in relazione all'eseguita ottimizzazione prescritta dalla citata delibera n. 65/2003, ed ha altresì approvato il quadro economico generale del «tracciato fondamentale», per l'importo complessivo di 3.047,424 milioni di euro, determinando in 1.509,122 milioni di euro il costo del primo lotto funzionale;

Vista la delibera 27 maggio 2005, n. 39 (*Gazzetta Ufficiale* n. 264/2005), con la quale questo Comitato ha approvato la modifica del soggetto aggiudicatore, a seguito del trasferimento delle relative funzioni effettuato dal Comune di Roma, individuandolo in Roma Metropolitane S.r.l.;

Vista la delibera 29 marzo 2006, n. 78 (*Gazzetta Ufficiale* n. 210/2006), con la quale questo Comitato ha approvato, con prescrizioni, il progetto definitivo delle «Attività propedeutiche di scavi archeologici, di bonifica di cavità e delle opere integrative e compensative, relative alle aree contigue alla stazione Teano della Metropolitana di Roma linea C - Tratte T4 e T5: S.Giovanni-Alessandrino», e deliberato il rinnovo dell'approvazione del progetto definitivo delle tratte T4 e T5 ai soli fini della dichiarazione di pubblica utilità per le opere interessate, nonché precisato che l'approvazione di cui alla delibera n. 65/2003 concerne anche il progetto preliminare delle opere integrative e compensative delle tratte T4 e T5;

Vista la delibera 17 novembre 2006, n. 144 (*Gazzetta Ufficiale* n. 264/2006), con la quale questo Comitato ha autorizzato il comune di Roma a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione della linea C della metropolitana di Roma, confermando il soggetto aggiudicatore nella Società «Roma Metropolitane S.r.l.»;

Vista la delibera 15 giugno 2007, n. 43, con la quale questo Comitato ha espresso una valutazione favorevole sulla proposta di approvazione ed assegnazione di contributo formulata dal Ministero delle infrastrutture relativamente al progetto definitivo delle tratte T6 e T7 e deposito Graniti, nonché delle opere integrative e compensative della tratta T5 della linea C della metropolitana di Roma, rinviando l'approvazione definitiva del progetto e l'assegnazione del finanziamento alla quantificazione puntuale del contributo da parte del predetto Ministero delle infrastrutture in relazione alle considerazioni emerse in seduta;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 - è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 28 febbraio 2007, n. 15, concernente le procedure da seguire per l'utilizzo di contributi pluriennali ai sensi della legge n. 296/2006, art. 1, commi 511 e 512;

Considerato che l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006 attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Considerato che, nel corso della citata seduta di questo Comitato del 15 giugno 2006, è stata condivisa l'opportunità - rappresentata dal Ministero dell'economia e delle finanze - di utilizzare, per la copertura finanziaria integrativa dell'opera in oggetto, prioritariamente e per quanto possibile, il contributo assegnato con delibera n. 65/2003 che risulta attivato ma per il quale non sono state effettuate erogazioni e di rivedere quindi in diminuzione l'entità del finanziamento da assegnare nell'occasione a carico delle risorse della c.d. «legge obiettivo» recate dalla legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 977);

Vista la nota 27 giugno 2007, n. 277, con la quale il Ministero delle infrastrutture ha trasmesso una relazione istruttoria aggiuntiva contenente, tra l'altro, la quantificazione definitiva del contributo richiesto per l'integrazione della copertura finanziaria delle opere oggetto della proposta di approvazione;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

PRENDE ATTO

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e, in particolare:

- *sotto l'aspetto tecnico-procedurale*

• che il progetto definitivo all'esame riguarda un tratto della linea di complessivi 11 km, da Alessandrino a Pantano, di cui circa 3 km in sotterraneo ed i rimanenti in superficie, con emersione prima del Fosso di Tor Sapienza, e il deposito di Graniti, localizzato su un'area di oltre 216.000 mq a ridosso della linea Roma - Pantano all'altezza della fermata Graniti, destinato ad ospitare il Posto Centrale Operativo dell'intera linea C e a consentire il ricovero e la manutenzione del materiale rotabile;

• che il progetto definitivo contiene alcune modifiche rispetto al progetto preliminare approvato da questo Comitato con delibera n. 105/2004, modifiche che interessano esclusivamente la tratta T6A ed il deposito Graniti e che riguardano soprattutto l'anticipo dell'emersione in superficie della linea prima del Fosso di Tor Sapienza, con relativa variante di tracciato Torrenova, e il conseguente anticipo dell'innesto sull'attuale sedime della ferrovia Roma - Pantano, resisi necessari in ottemperanza alla prescrizione di questo Comitato volta al recupero dell'esistente stazione di Torrenova; la rilocalizzazione della stazione di Giardinetti in corrispondenza dell'attuale stazione Torrenova della ferrovia Roma-Pantano e l'eliminazione del manufatto di bivio T6B per Tor Vergata, nonché, per quanto attiene al deposito Graniti, l'adeguamento globale delle funzionalità del deposito agli standard previsti per la completa automazione del movimento dei treni all'interno dell'area;

• che le modifiche di cui sopra sono adeguatamente motivate dal Ministero istruttore in relazione alle più approfondite valutazioni tecniche effettuate nello sviluppo della progettazione definitiva;

• che il progetto definitivo ora all'esame recepisce le prescrizioni contenute nella delibera n. 105/2004 con la quale questo Comitato ha approvato il progetto preliminare delle tratte T6A, T7 e del deposito Graniti, con particolare riferimento alle soluzioni planoaltimetriche indicate ed all'automazione integrale dell'intera linea C;

• che il progetto comprende le opere integrative e compensative della tratta T7 già previste nel progetto preliminare, le ulteriori opere compensative delle tratte T6A («Ristrutturazione del ponte romano» e «Sottopasso pedonale Parco delle Torri») e T7 («Sottopasso su via Torrenova/via Laerte», «Collegamento viario via Bastianelli - via Parasacchi», «Collegamento stradale e parcheggio a raso Stazione Borghesiana» e «Passaggio veicolare via Camocelli») introdotte a seguito di specifiche richieste avanzate dagli enti territoriali, nonché le rimanenti opere integrative e compensative della tratta T5;

• che il soggetto aggiudicatore con nota 16 marzo 2007, n. 3391, ha comunicato al Ministero delle infrastrutture di aver trasmesso il progetto definitivo in argomento alle Amministrazioni interessate e agli Enti gestori delle interferenze;

• che, ai sensi del comma 2 dell'art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006, l'avvio del procedimento di pubblica utilità è stato comunicato mediante pubblicazione su due quotidiani a diffusione nazionale in data 29 marzo 2007;

• che in data 11 maggio 2007 si è svolta la Conferenza di servizi interna del Comune di Roma a seguito della quale è stata richiesta una variante al progetto definitivo presentato che prevede sia il reinserimento sul tracciato della stazione Giardinetti - in un primo

momento spostata dall'ubicazione prevista nel progetto preliminare per importanti interferenze, poi da un possibile secondo sito, per rilevanti presenze archeologiche, e infine riposizionata in corrispondenza dell'attuale fermata Torrenova della Roma-Pantano - sia la predisposizione della futura diramazione per Tor Vergata (tratta T6B);

• che la nuova ubicazione proposta per la stazione Giardinetti, in corrispondenza della zona di imbocco per la partenza delle macchine che dovranno realizzare lo scavo delle gallerie di linea, è stata favorevolmente considerata nella Conferenza di servizi interna della Regione Lazio svoltasi in data 5 giugno 2007;

• che il Soggetto Aggiudicatore, con nota 8 giugno 2007, n. 7404, ha trasmesso il progetto della suddetta variante al Ministero delle infrastrutture, evidenziando che la medesima documentazione veniva trasmessa al Ministero per i beni e le attività culturali, al Ministero dei trasporti ed alla Regione Lazio per i pareri di competenza;

• che in data 11 giugno 2007, ai sensi dell'art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006, è stata indetta dal Ministero delle infrastrutture la Conferenza di Servizi con la partecipazione dei soggetti interessati che hanno espresso parere favorevole con prescrizioni ed osservazioni, ad eccezione del Ministero per i beni e le attività culturali che si è riservato di formulare il parere in tempo utile per l'approvazione da parte di questo Comitato;

• che in sede di Conferenza di servizi, in particolare, sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni ed osservazioni, espressi dalla Regione Lazio, per i profili ambientali ed urbanistici, con nota 11 giugno 2007, n. 097131, e, per gli aspetti ambientali, con nota n. 097159 in pari data e dal Comune di Roma con il deposito agli atti della Conferenza delle indicazioni emerse nel corso della già citata Conferenza di servizi interna del Comune medesimo;

• che il Ministero per i beni e le attività culturali, con nota 14 giugno 2007, n. 26764, ha espresso parere favorevole sul progetto definitivo in argomento, con esclusione delle opere attinenti al parcheggio a raso stazione Alessandrino ed al sovrappasso pedonale Parco di Centocelle, condizionando l'esecuzione delle opere del deposito Graniti alle risultanze delle indagini archeologiche e rinviando a successive comunicazioni per quanto riguarda la stazione Giardinetti;

• che, alla luce dei pareri espressi, il Ministero delle infrastrutture propone le prescrizioni e raccomandazioni cui condizionare l'approvazione del progetto definitivo, esponendo i motivi in caso di mancato recepimento o di recepimento parziale delle osservazioni formulate;

• che, in accoglimento delle citate richieste del Comune di Roma riguardo alla stazione Giardinetti ed alle predisposizioni per la futura diramazione per Tor Vergata, il Ministero istruttore propone al Comitato di disporre il reinserimento delle relative varianti;

• che per le opere integrative e compensative della tratta T6A («Ristrutturazione del ponte romano» e «Sottopasso pedonale Parco delle Torri») e della tratta T5 («Passerella di Centocelle», «Parcheggio della stazione Alessandrino» e «Osteria di Centocelle») il medesimo Ministero propone il rinvio ad una successiva fase approvativa, in relazione alla necessità di un supplemento di istruttoria ritenuto necessario, anche alla luce delle considerazioni espresse nel parere endoprocedimentale dalla Sopraintendenza archeologica di Roma;

- *sotto l'aspetto attuativo*

• che il contratto stipulato dal soggetto aggiudicatore con il Contraente Generale Metro C S.p.A. il 12 ottobre 2006, con il quale è stata affidata la realizzazione di tutte le tratte del «Tracciato fondamentale» con la previsione di un primo lotto funzionale costituito dalle tratte T4 e T5 (S.Giovanni-Alessandrino) dotate di progetto definitivo già approvato, prevede l'anticipazione della progettazione definitiva delle tratte T6A e T7 e del deposito Graniti, e la relativa approvazione da parte di questo Comitato entro il 30 giugno 2007, al fine di pervenire alla messa in esercizio dell'intera tratta S.Giovanni-Pantano, compreso il deposito, per la primavera 2011;

• che il primo lotto funzionale così ridefinito comprende le tratte T4, T5, T6A, T7 (da S.Giovanni a Pantano) ed il deposito Graniti e consente significative semplificazioni costruttive delle tratte T4 e T5, non essendo più necessario il collegamento provvisorio di servizio alla linea A per l'uso temporaneo del deposito di Osteria del Curato;

- *sotto l'aspetto finanziario*

• che il costo delle opere previste nel progetto definitivo in argomento risulta pari a 764.310.527,83 euro, comprensivo del costo della variante «stazione Giardinetti e predisposizioni per futura diramazione per Tor Vergata», a fronte dei 755.404.706,65 euro del progetto preliminare;

• che il Ministero istruttore espone per i singoli interventi le principali motivazioni che hanno determinato incrementi di costo rispetto al progetto preliminare, come ribassato in esito alla gara per l'affidamento a Contraente Generale, evidenziando che l'intervento risulta comunque compreso nei limiti del quadro economico generale del «tracciato fondamentale», approvato da questo Comitato con la delibera n. 105/2004 citata nelle premesse in 3.047.424.106,36 euro e confermato in questa sede;

• che la copertura finanziaria esistente per le opere in questione è assicurata dal Comune di Roma, nell'ambito del cofinanziamento assentito con delibera del Consiglio comunale di Roma 12 maggio 2005, n. 108,

dalla Regione Lazio, nell'ambito del cofinanziamento di cui all'art. 16 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2, e dallo Stato nell'ambito del finanziamento concesso per le tratte T4 e T5 a valere sulle risorse ex legge n. 211/1992 e con la più volte citata delibera n. 65/2003;

- che l'articolazione dei finanziamenti al momento disponibili per gli interventi in approvazione è la seguente:

Comune di Roma	137,576 milioni di euro
Regione Lazio	91,717 milioni di euro
Economie di gara tratta T4-T5	69,063 milioni di euro
Fondi legge obiettivo tratta T3	235,111 milioni di euro
Totale	533,468 milioni di euro

- che le economie di gara sono relative ai fondi ex lege n. 211/1992 a suo tempo assegnati alle tratte T4 e T5, mentre i fondi destinati alla tratta T3, la cui realizzazione non è imminente a causa di sopravvenute difficoltà di carattere archeologico, sono attinti dal contributo di 316,000 milioni di euro assegnato con delibera n. 65/2003;

- che, ad integrazione delle suddette disponibilità, viene proposta l'assegnazione al Comune di Roma, a valere sulle risorse destinate alle infrastrutture strategiche dalla legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 977), di un contributo di 230,843 milioni di euro in termini di volume di investimenti, necessario per completare la copertura finanziaria degli interventi in approvazione;

- che il parere dell'Unità tecnica-Finanza di progetto sul piano economico e finanziario relativo all'intero tracciato fondamentale, reso con nota 25 giugno 2007, n. 49743, evidenzia che il contributo a valere sui fondi destinati alle opere della c.d. «legge obiettivo» risulta necessario nella misura richiesta;

Delibera:

1 *Approvazione progetto definitivo*

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 166, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e successive modificazioni ed integrazioni, è approvato - con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture - anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo «Linea C della metropolitana di Roma - Tratte T6A-T7, da Alessandrino a Pantano, e Deposito Graniti - Opere integrative e compensative tratta T5», per un importo complessivo di euro 764.310.527,83 (comprensivo di IVA), di cui euro 628.856.408,54 per lavori, forniture ed oneri vari in carico al Contraente Generale ed euro 135.454.119,29 per somme a disposizione del Soggetto Aggiudicatore ed IVA.

Sono escluse dalla suddetta approvazione le opere integrative e compensative della tratta T6A («Ristrutturazione del ponte romano» e «Sottopasso pedonale Parco delle Torri») e della tratta T5 («Passerella di Centocelle», «Parcheggio della Stazione Alessandrino» e «Osteria di Centocelle») per le quali si rimanda a successiva fase approvativa.

L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato.

Con riferimento alla sola variante di tracciato Torrenova - legata all'anticipo dell'emersione in superficie della linea richiamato in premessa - la medesima approvazione è resa anche per gli effetti dell'art. 165, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006 (progetto preliminare).

Per le opere compensative della tratta T7 «Sottopasso su via Torrenova/via Laerte», «Collegamento viario via Bastianelli - via Parasacchi», «Collegamento stradale e parcheggio a raso Stazione Borghesiana» e «Passaggio veicolare via Camocelli», la medesima approvazione del progetto definitivo è resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006 e comporta l'attestazione di compatibilità ambientale, la localizzazione ai fini urbanistici ed edilizi delle opere nonché l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per gli immobili interessati dalle stesse ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001.

È confermato il costo complessivo del «tracciato fondamentale» approvato con delibera n. 105/2004 e pari ad euro 3.047.424.106,36, nel quale risulta compreso l'importo di euro 764.310.527,83 relativo alle opere oggetto della presente approvazione.

1.2 Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui è condizionata l'approvazione del progetto sono riportate nella parte 1ª dell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera.

Le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture sono riportate nella parte 2ª del citato allegato. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al citato Ministero di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

1.3 È altresì approvato il programma di risoluzione delle interferenze, predisposto, ai sensi dell'art. 170 del decreto legislativo n. 163/2006, dal Soggetto Aggiudicatore in relazione alle osservazioni pervenute dai relativi Enti gestori.

1.4 Gli immobili di cui è prevista l'espropriazione sono riportati negli elaborati del progetto definitivo indicati nell'allegato 2 che forma anch'esso parte integrante della presente delibera.

2 *Disposizioni relative alla Stazione Giardinetti ed alla diramazione per Tor Vergata*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 163/2006, è disposto il reinserimento progettuale - sul tracciato della linea C della Metropolitana di Roma - della stazione Giardinetti, che sarà posizionata in corrispondenza del manufatto di imbocco per lo scavo delle gallerie di linea previsto nel progetto definitivo, e della variante relativa alle predisposizioni per la futura diramazione per Tor Vergata.

I relativi progetti definitivi saranno sottoposti all'esame di questo Comitato ai fini dell'approvazione.

3 *Assegnazione contributo*

Per la realizzazione dell'intervento approvato con la presente delibera, ad integrazione delle disponibilità esistenti pari a 533,468 milioni di euro, sono assegnati al Comune di Roma, a valere sulle risorse stanziate dall'art. 1, comma 977, della legge n. 296/2006, i seguenti contributi quindicennali:

- 8,000 milioni di euro decorrente dal 2007;
- 7,000 milioni di euro decorrente dal 2008;
- 7,182 milioni di euro decorrente dal 2009.

Detti contributi, suscettibili di sviluppare un volume di investimenti pari a 230,843 milioni di euro, sono stati quantificati includendo, nel costo di realizzazione dell'investimento, anche gli oneri derivanti dal reperimento di eventuali finanziamenti necessari. È confermata la facoltà del soggetto aggiudicatore di avvalersi dei finanziamenti progressivamente attribuiti per la realizzazione delle prestazioni e dei lavori ritenuti più urgenti in relazione all'intero «tracciato fondamentale».

4 *Clausole finali*

4.1 Il Ministero delle infrastrutture provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto di cui alla presente delibera.

4.2 Per quanto concerne il progetto approvato al precedente punto 1, il Soggetto Aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nel menzionato allegato 1: il citato Ministero procederà, a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla Segreteria di questo Comitato.

4.3 Il medesimo Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

4.4 Il protocollo d'intesa tra la Prefettura competente-UTG, la Società Roma Metropolitane a r.l. e il Contraente generale, previsto al punto 4.3 della delibera n. 105/2004 citata nelle premesse e relativo al «Tracciato fondamentale» della linea C della Metropolitana di Roma, deve essere riferito anche alle opere oggetto del progetto definitivo approvato al punto 1 della presente delibera.

Roma, 28 giugno 2007

Il Presidente: PRODI

Il segretario del CIPE: GOBBO

Registrata alla Corte dei conti il 4 dicembre 2007
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 115

ALLEGATO 1

PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI
PROPOSTE DAL
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

PARTE 1ª - PRESCRIZIONI

PARTE 2ª - RACCOMANDAZIONI

PARTE 1ª
PRESCRIZIONI

1. Si prescrive la redazione di appositi verbali di consistenza degli allestimenti degli impianti civili dell'armamento e dell'impiantistica elettroferroviaria da dismettere, che saranno sottoscritti dalla Regione Lazio, in qualità di proprietario della ferrovia, e dalla Società MET.RO. S.p.A., in qualità di esercente.

2. Si prescrive di concordare con la Soprintendenza archeologica di Roma la campagna di saggi di scavo archeologico, per tutte le aree di intervento non ancora investigate, che prevedono sterri e movimenti di terra. In particolare, per il Deposito Graniti, in fase esecutiva, tutti gli interventi e le opere complementari saranno definiti a seguito delle indagini archeologiche e sottoposti all'approvazione del Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Si prescrive di fornire alla Soprintendenza archeologica di Roma un GIS relativo agli accertamenti ancora da eseguire e di verificare se per gli accertamenti già eseguiti, tale documentazione aggiuntiva sia ancora fornibile.

4. Si prescrive a Roma Metropolitane di mettere a disposizione della Soprintendenza idonei locali per la conservazione e per la manutenzione dei reperti archeologici mobili, sottolineando che per quest'ultima operazione la Soprintendenza dovrà provvedere con mezzi e personale proprio.

5. Si prescrive di sottoporre all'approvazione della Soprintendenza gli elaborati descrittivi di dettaglio delle opere compensative della tratta T5 «Sovrappasso Pedonale Parco di Centocelle» e «Restauro Osteria di Centocelle» per le quali si rinvia ad una successiva fase approvativa.

6. Si prescrive:

- di attuare tutte le misure di mitigazione e compensazione indicate nello studio del SIA;

- di verificare, durante la fase di cantierizzazione e in fase di esercizio, i livelli del clima acustico per garantire il mantenimento degli stessi al di sotto delle soglie previste;

- che la realizzazione delle opere non dovrà interferire con gli attuali flussi di traffico, organizzando con le relative Circoscrizioni, in relazione alla caratteristica della mobilità locale, le migliori soluzioni di fluidità;

- che nei parcheggi sia a raso che multipiano, dovranno essere realizzati a norma di legge gli stalli previsti per gli utenti diversamente abili, collocati vicino alle uscite pedonali per l'accesso ai treni, parimente in egual numero dovranno essere realizzati stalli per famiglie con bimbi a bordo collocati anch'essi alle più vicine uscite pedonali. Nei parcheggi multipiano il livello di uscita pedonale dovrà essere sostanzialmente riservato per gli stalli alle categorie sopra richiamate. In tutti i parcheggi dovranno essere diversificati i percorsi carrabili, e pedonali;

- che per quanto attiene i materiali provenienti dalle attività di smarino, ci si dovrà attenere ai disposti di cui all'art. 186 del decreto legislativo n. 152/2006, ovvero dalla D.G.R. n. 816/2006 relativa alle linee guida per l'applicazione del richiamato art. 186;

- che gli elaborati progettuali dovranno essere sottoposti alla preliminare approvazione della Direzione regionale ambiente - Area valutazione impatto ambientale e danno ambientale della Regione Lazio.

7. Si prescrive che la denominazione della stazione terminale, sia «Montecompatri - Pantano».

8. Si prescrive che vengano, in fase di progetto esecutivo, definiti compiutamente gli aspetti tecnici risolutivi delle interferenze tra le opere di progetto e gli impianti idrici e fognari gestiti da ACEA ATO2 S.p.A. non ancora risolti nel progetto definitivo, precisando che le soluzioni non possono prevedere sifonamenti delle fognature, ma devono essere risolti con opportune deviazioni.

9. Si prescrive che vengano, in fase di progetto esecutivo, definiti compiutamente gli aspetti tecnici risolutivi delle interferenze tra le opere di progetto e gli impianti non ancora risolti nel progetto definitivo, al fine di individuare idonee soluzioni propedeutiche alla redazione dei relativi preventivi di spesa, inoltre qualsiasi lavorazione dovrà sempre garantire la funzionalità, l'integrità e la continuità del servizio, anche in presenza di eventuali adeguamenti provvisori o definitivi della rete, per i quali gli oneri derivanti saranno a carico dell'Ente richiedente.

10. Si prescrive nella fase di progettazione esecutiva, di rispettare le prescrizioni relative al comma 1 dell'art. 17 delle Norme tecniche di attuazione.

11. Si prescrive di inviare all'Autorità di Bacino del fiume Tevere, la relazione idrologicoidraulica non pervenuta tra gli elaborati trasmessi.

PARTE 2ª
RACCOMANDAZIONI

a) Si raccomanda per la tratta compresa tra Giardinetti e Torrenova, di adottare in sede di progettazione esecutiva i possibili miglioramenti delle soluzioni presenti in progetto al fine di mitigare l'impatto sul territorio e a non compromettere il possibile futuro adeguamento della limitrofa via Casilina.

b) Si raccomanda di inserire nell'ambito del parcheggio della Stazione Borghesiana, le predisposizioni necessarie per salvaguardare la futura realizzazione della viabilità di previsione del nuovo P.R.G. adottato.

c) Si raccomanda di verificare la possibilità di aumentare la capacità dei parcheggi in corrispondenza delle stazioni, con particolare riguardo a quelle che sono sede di nodi di scambio.

Si raccomanda inoltre al soggetto aggiudicatore di valutare la possibilità di un'ubicazione alternativa per il parcheggio a raso stazione Alessandrino, da proporre in una successiva fase approvativa.

d) Si raccomanda al soggetto aggiudicatore di predisporre adeguata progettazione definitiva, da proporre in una successiva fase approvativa, delle opere compensative «T6A - Ristrutturazione del Ponte Romano» e «T6A - Sottopasso pedonale Parco delle torri», stralciate dall'approvazione del presente progetto definitivo in esito al parere negativo della Soprintendenza beni archeologici di Roma.

e) Si raccomanda di:

- verificare la possibilità di eliminare i vertici altimetrici V.A.36pi e V.A.37d realizzando i pozzi in prossimità della fermata Giglioli;

- studiare le modalità esecutive dei sottopassi pedonali di accesso alle fermate Torrespaccata e Giglioli, adottando possibilmente la tecnica dello spingitubo, in modo da evitare interruzioni dell'esercizio ferroviario della linea Roma - Pantano o l'eliminazione anche temporanea delle relative fermate;

- rivedere la sistemazione esterna dell'area antistante la fermata di Torrespaccata evitando il previsto notevole allargamento del p.l. che sicuramente aumenterebbe le interferenze tra il traffico ferroviario e quello stradale, ridurrebbe la sicurezza e aumenterebbe i tempi di percorrenza della ferrovia; per gli stessi motivi si ritiene opportuno prevedere la chiusura del p.l. esistente in corrispondenza dell'IPERCOOP/SI.RO.PA in concomitanza della realizzazione della nuova fermata;

- per consentire l'esercizio provvisorio della Roma-Pantano, di verificare la possibilità di procedere alla consegna della tratta in due fasi:

- per la tratta Grotte Celoni - Pantano l'esercizio della ferrovia sarà effettuato nella tratta Laziali - Grotte Celoni con linea alimentata dalle S.S.E. di Centocelle e Torrenova;

- per la tratta Giardinetti (esclusa) - Grotte Celoni l'esercizio della ferrovia sarà effettuato nella tratta Laziali - Giardinetti con linea alimentata dalle S.S.E. di Centocelle e Torrenova.

f) Si raccomanda di concordare i dettagli operativi relativi alla consegna della tratta Giardinetti-Grotta Celoni con MET.RO.

g) Si raccomanda di concordare con MET.RO la modalità esecutiva di realizzazione della galleria artificiale in corrispondenza di via del Torraccio di Torrenova.

h) Si raccomanda di concordare con MET.RO i percorsi di entrata ed uscita dal parcheggio di Borghesiana direttamente dalla via Casilina con particolare riferimento ai flussi lato Roma.

i) Si raccomanda che venga effettuata un'ulteriore valutazione in merito al capolinea previsto presso la stazione Torre Spaccata, da prevedersi congiuntamente con l'ATAC S.p.A.

ALLEGATO 2

Gli elaborati del progetto definitivo in cui sono riportati gli immobili da espropriare sono i seguenti:

TRATTA T6A
CODIFICA
CX6DXE06TXDAB001 a
CX6DXE06TXDAB002 a
CX6DXE06TXDAB003 a
CX6DXE06TXDAB004 a
CX6DXE06TXAAA001 a
CX6DXE06TXAAA002 a
CX6DXE06TXAAA003 a
CX6DXE06TXAAA004 a
CX6DXE06TXR9D001 a
CX6DXEC6TXDAB001 a
CX6DXEC6TXAAA001 a
CX6DXEC6TXR9D001 a

TRATTA T7
CODIFICA
CX7DXE07TXDAB001 a
CX7DXE07TXDAB002 a
CX7DXE07TXDAB003 a
CX7DXE07TXDAB004 a
CX7DXE07TXDAB005 a
CX7DXE07TXDAB006 a
CX7DXE07TXDAB007 a
CX7DXE07TX DAB008 a
CX7DXE07TXDAB009 a
CX7DXE07TXAAA001 a
CX7DXE07TXAAA002 a
CX7DXE07TXAAA003 a
CX7DXE07TXDAB004 a
CX7DXE07TXAAA005 a
CX7DX E07TXAAA006 a
CX7DXE07TXAAA007 a
CX7DXE07TXAAA008 a
CX7DXE07TXAAA009 a
CX7DXE07TXR9D001 a
CX7DXEC7TXDAB001 a
CX7DXEC7TXDAB002 a
CX7DXEC7TXDAB003 a
CX7DXEC7TXDAB004 a
CX7DXEC7TXAAA001 a
CX7DXEC7TXAAA002 a
CX7DXEC7TXAAA003 a
CX7DXEC7TXAAA004 a
CX7DXEC7TXR9D001 a

DEPOSITO GRANITI
CODIFICA
CXDDXE08TXR9D001 a
CXDDXE08TXDAB001 a
CXDDXE08TXAAA001 a

07A10972

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 20 dicembre 2007.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Sondrio.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO
DI CONCERTO CON
IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal Comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal Direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Capo Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente la nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

Considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Sondrio

1. A decorrere dall'11 gennaio 2008 è attivata, presso l'Ufficio provinciale di Sondrio, la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 20 dicembre 2007

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il Capo del dipartimento per gli affari di giustizia
IANNINI

07A11000

DECRETO 20 dicembre 2007.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali di L'Aquila e Pordenone.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO
DI CONCERTO CON
IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal Comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal Direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Capo Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente la

nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

Considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di L'Aquila e Pordenone

1. A decorrere dal 16 gennaio 2008 è attivata, presso l'Ufficio provinciale di L'Aquila e Pordenone, la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 20 dicembre 2007

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il Capo del dipartimento per gli affari di giustizia
IANNINI

07A11001

DECRETO 20 dicembre 2007.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Aosta.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO
DI CONCERTO CON
IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal Comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal Direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Capo Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente la nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

Considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Aosta

1. A decorrere dal 17 gennaio 2008 è attivata, presso l'Ufficio provinciale di Aosta, la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 20 dicembre 2007

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il Capo del dipartimento per gli affari di giustizia
IANNINI

07A11002

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione delle delibere adottate dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza psicologi

Con ministeriale n. 24/IX/0017833/PSIC-L-25 del 22 novembre 2007 sono state approvate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le delibere n. 6/2007 e n. 8/2007, adottate dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza psicologi (ENPAP), in data 14 aprile 2007, concernenti modifiche ed integrazioni al «Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza».

07A10986

Approvazione della delibera adottata dall'Ente di previdenza dei periti industriali

Con ministeriale n. 24/IX/0018309/PIND-L-20 del 28 novembre 2007 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 411/2006 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza dei periti industriali (EPPI), in data 6 dicembre 2006, concernente nuovi criteri per il calcolo del trattamento pensionistico di vecchiaia.

07A10987

Approvazione della delibera adottata dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti

Con ministeriale n. 24/IX/0019420/FAR-L-59 del 14 dicembre 2007 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 3, assunta dal Consiglio nazionale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (ENPAF) in data 20 giugno 2007, con la quale, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di previdenza ed assistenza della Fondazione, si è inteso adeguare la misura del contributo obbligatorio in base alle variazioni dell'indice del costo della vita per famiglie di operai ed impiegati stabilito dall'ISTAT tenendo conto contestualmente della situazione tecnico-finanziaria dell'Ente.

07A10988

Provvedimento concernente la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 223/1991.

Con decreto n. 42096 del 13 novembre 2007 è stata autorizzata la corresponsione dal 3 novembre 2006 al 2 febbraio 2009, del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate ne:

area dei comuni di Sicignano degli Alburni - Atena Lucana (Salerno);

imprese impegnate nei lavori di ammodernamento dell'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria. Macro lotto Sicignano degli Alburni - Atena Lucana.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto direttoriale n. 41855 del 15 ottobre 2007.

07A11014

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, rilasciata alla società «Sist S.r.l. - Società Italiana Servizi Trust», in Milano.

Con decreto direttoriale 11 dicembre 2007, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, la società «Sist S.r.l. - Società Italiana Servizi Trust», con sede legale in Milano, numero di iscrizione al registro delle imprese e codice fiscale 05679390962, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

07A11013

Modifica della forma giuridica e l'ambito operativo consentito per l'estensione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende della società «Fixia Fiduciaria S.r.l.», in Milano.

Con D.D. 11 dicembre 2007, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, rilasciata con decreto direttoriale 1° ottobre 2001, modificato in date 5 novembre 2002 e 26 febbraio 2003, alla società «Fixia Fiduciaria S.p.a.», con sede legale in Milano, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 03084040231, è modificata per quanto riguarda la forma giuridica variata in «Fixia Fiduciaria S.r.l.» e l'ambito operativo consentito per l'estensione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende.

07A11011

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Bando per la selezione di progetti di ricerca nel settore bioenergetico

Con decreto del 20 dicembre 2007 del direttore generale dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è stata disposta la proroga dei termini di scadenza per la presentazione dei progetti di ricerca e sperimentazione nel settore bioenergetico.

Il testo del decreto è consultabile nel sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: www.politicheagricole.gov.it

07A10969

Bando per la selezione di progetti di ricerca a sportello nel settore bioenergetico

Con decreto del 20 dicembre 2007 del direttore generale dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è stata disposta la proroga dei termini di scadenza per la presentazione dei progetti di ricerca e sperimentazione a sportello nel settore bioenergetico.

Il testo del decreto è consultabile nel sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: www.politicheagricole.gov.it

07A10970

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE BRENTA-BACCHIGLIONE

Modifica della perimetrazione di un'area a pericolosità geologica in comune di Trissino

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, delle norme di attuazione del «Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Brenta-Bacchiglione», con decreto segretariale n. 23 in data 6 dicembre 2007 è stata modificata la perimetrazione dell'area a pericolosità geologica n. 0240004400, ubicata in comune di Trissino (VI), in località Masieri.

La modifica, che costituisce variante al PAI, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Avviso del presente decreto sarà altresì pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della regione del Veneto.

Copia del decreto segretariale, con la cartografia allegata, sarà trasmessa alla Provincia di Vicenza e al comune di Trissino (VI) per l'affissione all'albo pretorio e depositata, al fine della consultazione, presso la segreteria tecnica dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Direzione generale difesa del suolo), la Regione Veneto (Direzione difesa del suolo), la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Direzione centrale ambiente) e la Provincia di Vicenza (Dipartimento ambiente ufficio difesa del suolo).

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.adbve.it

07A10850

Modifica della perimetrazione di un'area a pericolosità geologica in comune di Vò

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, delle norme di attuazione del «Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Brenta-Bacchiglione», con decreto segretariale n. 24 in data 6 dicembre 2007 è stata modificata la perimetrazione dell'area a pericolosità geologica n. 0280012300, ubicata in comune di Vò (PD), in località Ponte dei Pensieri.

La modifica, che costituisce variante al PAI, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Avviso del presente decreto sarà altresì pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Regione del Veneto.

Copia del decreto segretariale, con la cartografia allegata, sarà trasmessa alla Provincia di Padova e al comune di Vò (PD) per l'affissione all'albo pretorio e depositata, al fine della consultazione, presso la segreteria tecnica dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Direzione generale difesa del suolo), la Regione Veneto (Direzione difesa del suolo), la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Direzione centrale ambiente) e la Provincia di Padova (Settore ambiente servizio ecologia). Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.adbve.it

07A10851

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FOGGIA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

la sottoindicata impresa, già assegnataria del marchio a fianco di essa corrispondente, ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251. I punzoni in dotazione all'impresa e da questa riconsegnati alla Camera di commercio di Foggia sono stati ritirati e deformati.

marchio	impresa	sede
45 FG	Art Oro di Carovilla Francesco	C. Somatteotti n. 13 Torremaggiore (Foggia)

07A10873

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del Ministero della salute, recante: «Rinnovo ed estensione dell'autorizzazione all'organismo Cermet Soc. cons. a r.l., in Cariano-Granarolo E., al rilascio della certificazione CE di rispondenza della conformità dei dispositivi medici.». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 284 del 6 dicembre 2007).

Nell'estratto citato in epigrafe, riportato alla pag. 43, prima colonna della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 284 del 6 dicembre 2007, al secondo capoverso, al penultimo rigo, dove è scritto: «apparecchiature elettromedicali di classe *ha* per il controllo dei parametri fisiologici;», leggasi: «apparecchiature elettromedicali di classe *IIa* per il controllo dei parametri fisiologici;».

08A00079

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2008-GU1-5) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00